

XVI legislatura

**Iniziativa per una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio
sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali**

n. 46/DN
15 febbraio 2010



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Dossier n. 46/DN
15 febbraio 2010

a cura di Patrizia Borgna

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini

_2989

Simona Petrucci

_3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Ufficio per le Relazioni

Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Viviana Di Felice

_3761

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

| NOTA ILLUSTRATIVA | Pag. | i |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Doc. 1/2010) | " | 1 |
| Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - Motivazione (Doc. 5673/10) | " | 21 |
| Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - Sintesi della scheda contenente elementi circostanziati in conformità con l'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona (5676/10) | " | 31 |
| Parere della Commissione Politiche dell'Unione europea sull'atto comunitario "Proposta di decisione-quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (COM (2009) 338 def. - Atto comunitario n. 41) | " | 43 |
| Risposta della Commissione sul parere della Commissione Politiche dell'Unione europea sull'atto comunitario n. 41 | " | 45 |
| Rapporto sui risultati del controllo di sussidiarietà sulla proposta di decisione-quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali preparato dal Segretariato COSAC e presentato alla XLII COSAC di Stoccolma 5-6 ottobre 2009 (<i>in lingua francese</i>) | " | 47 |
| Documento per la sessione del Consiglio (Giustizia e Affari interni) del 23 ottobre 2009 (Doc. 14552/1/09 REV 1) | " | 67 |

NOTA ILLUSTRATIVA

In data 1° febbraio 2010 il Consiglio dell'Unione europea ha inviato ai parlamenti nazionali l'iniziativa di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Tale iniziativa è stata inviata ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona e pertanto soggetta al meccanismo di verifica del principio di sussidiarietà¹.

L'atto in questione riprende la proposta di decisione-quadro già presentata dalla Commissione europea l'8 luglio 2009 (COM(2009)338), sulla quale la Commissione politica dell'Unione europea si è espressa in data 30 luglio 2009 emettendo un parere favorevole con osservazioni e sulla quale il Consiglio dell'Unione ha definito un orientamento generale il 23 ottobre 2009.

La *ratio* dell'iniziativa degli Stati membri risiede nel fatto che, ai sensi del Trattato di Lisbona, che ha esteso la procedura di codecisione² anche alla cooperazione giudiziaria penale, affinché i lavori possano continuare, la proposta della Commissione europea deve essere trasformata in proposta di direttiva. Tuttavia fino al suo rinnovo, che di fatto è avvenuto solo il 10 febbraio 2010, la Commissione europea ha potuto svolgere solo funzioni ordinarie e non ha potuto quindi presentare proposte legislative. Pertanto, un gruppo di Stati membri ha presentato l'iniziativa in questione, al fine di riprendere i lavori laddove si erano conclusi ai sensi dei Trattati di Amsterdam/Nizza. Si ricorda che ai sensi del Trattato di Lisbona, l'iniziativa legislativa spetta anche agli Stati membri qualora abbiano raggiunto la soglia di un quarto³.

Per quanto attiene l'analisi delle disposizioni rispetto alla precedente proposta di decisione-quadro, l'articolo 1, riguardante l'ambito di applicazione, resta

¹ Per approfondimenti in materia si veda il Dossier 42/DN, a cura dell'Ufficio dei Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, riguardante il ruolo dei parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona.

² Tale procedura, che con il Trattato di Lisbona prende il nome di procedura legislativa ordinaria, prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio siano coinvolti in modo paritario e con gli stessi poteri nell'approvazione delle proposte legislative. Le proposte sono adottate con voto a maggioranza qualificata. Precedentemente, invece, le decisioni in materia di cooperazione giudiziaria penale erano sottoposte ad approvazione del Consiglio, con voto all'unanimità, e il Parlamento europeo esercitava solo una funzione consultiva.

³ L'articolo 76 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come formulato nel Trattato di Lisbona, stabilisce quanto segue: "*Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:*

- a) *su proposta della Commissione, oppure*
- b) *su iniziativa di un quarto degli Stati membri."*

Il capo 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea verte sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, il capo 5 sulla cooperazione di polizia, mentre l'articolo 74 riguarda le misure da adottare per assicurare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

sostanzialmente invariato. Viene solo aggiunto un paragrafo che specifica che la direttiva in questione non si applica ai casi che non rientrano nella giurisdizione penale. Parimenti l'articolo 2, relativo al diritto all'interpretazione, rappresenta una riformulazione della proposta precedente, e specifica che restano impregiudicate le norme di diritto interno riguardanti la presenza di un avvocato in tutte le fasi del procedimento penale. Inoltre, è espresso più dettagliatamente il diritto a riesaminare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione. L'articolo 3, sul diritto alla traduzione dei documenti fondamentali, inserisce una disposizione che prevede, purché non sia lesivo del diritto ad un processo equo, la possibilità di fornire una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti invece della traduzione scritta. Inoltre, viene specificato che la traduzione scritta (o orale) sarà assicurata sempre che la legislazione nazionale preveda il diritto dell'imputato ad accedere ai documenti. Resta invariato l'articolo 4, sui costi d'interpretazione e traduzione, con l'aggiunta però che tali costi saranno sostenuti dagli Stati membri indipendentemente dall'esito del processo. All'articolo 5, riguardante la qualità dell'interpretazione e della traduzione, viene eliminata la disposizione riguardante la formazione dei giudici, degli avvocati e del personale giudiziario. Infine, restano sostanzialmente invariati: l'articolo 6, riguardante la clausola di non regressione; l'articolo 7, sull'attuazione; l'articolo 8, sulla relazione da parte della Commissione europea e l'articolo 9 sull'entrata in vigore.

Il parere espresso dalla Commissione politiche dell'Unione europea in data 30 luglio 2009⁴ e inviato alla Commissione europea, presentava le seguenti osservazioni:

1. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto singolarmente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello comunitario, ed è conforme al principio di proporzionalità, considerato che l'intervento dell'Unione non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.
2. In riferimento ai casi in cui è possibile garantire agli imputati e indagati il diritto all'interpretazione e alla traduzione, che la proposta individua nei procedimenti dinanzi alle autorità investigative e giudiziarie, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che tali diritti debbano valere anche nella fase dell'esecuzione della pena.
3. Riguardo l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire un riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando la corrispondenza tra i diritti sanciti dalla proposta di decisione quadro e quelli contenuti nella Convenzione.

⁴ Il parere è stato reso nell'ambito di un esame simultaneo delle proposte in ambito COSAC. Sui risultati di tale esame si veda la relazione a cura del Segretariato COSAC in allegato.

4. In riferimento all'articolo 4, relativo all'assunzione, da parte degli Stati membri, dei costi dell'interpretazione e della traduzione, potrebbe essere valutata l'opportunità di specificare che tali costi sono sostenuti indipendentemente dall'esito del processo.
5. Al fine di garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione di cui all'art. 5, il reclutamento di interpreti e traduttori dovrebbe avvenire previo svolgimento di un esame volto ad accertare le competenze nel settore e previa certificazione dei propri titoli professionali, così come dovrebbero essere previsti degli appositi registri o albi, da aggiornare periodicamente, dai quali le autorità giudiziarie possano attingere.
6. Il medesimo sistema di formazione, aggiornamento e reclutamento dovrebbe essere esteso anche all'assistenza alle persone con problemi di udito e di comunicazione.

Nella sua risposta in data 16 novembre 2009, la Commissione europea ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle suddette osservazioni, accogliendo in particolare il punto 4, relativo all'opportunità di specificare che i costi siano sostenuti indipendentemente dall'esito del processo e impegnandosi ad esaminare la questione durante le discussioni in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio. In effetti, l'art. 4 della nuova proposta presentata dagli Stati membri riprende integralmente tale punto sollevato dal Senato italiano.

Per quanto concerne il punto 5, riguardante la possibilità di prevedere esami per l'accertamento delle competenze dei traduttori e degli interpreti, nonché di istituire appositi albi, la Commissione europea ha precisato che le disposizioni riguardanti la formazione sono contenute nella proposta di risoluzione che la presidenza svedese aveva presentato a corredo della proposta di decisione-quadro⁵ e che gli orientamenti previsti dalla proposta di risoluzione mirano a garantire un'applicazione efficace dei diritti riconosciuti dalla decisione-quadro. In effetti, la nuova proposta di direttiva presentata dagli Stati membri ha escluso ogni riferimento alla formazione dei giudici, degli avvocati e del personale giudiziario.

Non è stato accolto il punto 2 del parere, ovvero la richiesta di prevedere l'opportunità di garantire il diritto all'interpretazione e alla traduzione anche nella fase di esecuzione della pena. Tuttavia, su tale aspetto, la Commissione europea, nella risposta del 16 novembre 2009, si era impegnata a svolgere un'ulteriore riflessione, concordando sul fatto che la questione meritava un'attenta considerazione.

⁵ "Proposta di risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che promuove l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali".



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 22 gennaio 2010
(OR. en)**

2010/0801 (COD)

PE-CONS 1/10

**DROIPEN 6
COPEN 22
CODEC 41**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Iniziativa per una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

DIRETTIVA 2010/.../UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

sul diritto all'interpretazione e alla traduzione
nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali¹, in particolare la misura A del relativo allegato,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

² Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali¹. L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".

¹ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

- (3) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti delle persone sospette e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.
- (4) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa.
- (5) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

- (6) A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato è possibile stabilire norme comuni applicabili negli Stati membri, al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali. L'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), indica "i diritti della persona nella procedura penale" quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme comuni.
- (7) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme comuni si dovrebbero applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali.
direttiva
- (8) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dall'articolo 6 della CEDU, come sviluppato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le disposizioni della presente direttiva facilitano l'applicazione di tali diritti nella pratica. A tal fine la presente direttiva intende assicurare il diritto dell'indagato o dell'imputato all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali onde salvaguardare il diritto di tale individuo ad un procedimento equo.

- (9) I diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all'interpretazione ed alla traduzione a beneficio della persona ricercata che non comprenda o non parli la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi.
- (10) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero assicurare, tramite un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, la tutela del diritto dell'indagato o dell'imputato che non parla o non comprende la lingua del procedimento a capire sia i sospetti o l'accusa formulati a suo carico sia il procedimento, in modo da poter esercitare i propri diritti. L'indagato o l'imputato dovrebbe, tra l'altro, poter spiegare al suo avvocato la propria versione dei fatti, segnalare dichiarazioni con cui è in disaccordo e mettere il suo avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a sua difesa. A tale proposito si ricorda che le disposizioni della presente direttiva stabiliscono norme minime. Gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate da detta direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme previste dalla CEDU, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

- (11) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad assicurare l'interpretazione della comunicazione tra l'indagato o l'imputato ed il suo avvocato quando essi possano comunicare efficacemente nella stessa lingua. Parimenti gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad assicurare l'interpretazione di tale comunicazione quando il diritto all'interpretazione è chiaramente usato per finalità estranee all'esercizio del diritto ad un processo equo nel procedimento in questione.
- (12) La decisione che dichiara superflua l'interpretazione o la traduzione dovrebbe essere soggetta ad un possibile riesame, conformemente alla legislazione nazionale. Tale riesame può essere effettuato, ad esempio, tramite una specifica procedura di reclamo, o nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso contro decisioni sul merito.
- (13) Un'assistenza adeguata dovrebbe essere inoltre fornita agli indagati o agli imputati con difficoltà uditive o di linguaggio.

- (14) L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati o agli imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all'esercizio dell'azione penale, le autorità di pubblica sicurezza e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio prestando attenzione a qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione.
- (15) La garanzia dell'equità del procedimento esige che i documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, siano tradotti a beneficio dell'indagato o dell'imputato. Spetta alle autorità degli Stati membri decidere quali documenti dovrebbero essere tradotti, conformemente alla legislazione nazionale. Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali e da tradurre, ad esempio la decisione che priva la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza.
- (16) La rinuncia al diritto alla traduzione scritta dei documenti dovrebbe essere inequivocabile, contemplare salvaguardie minime e non essere lesiva di alcun rilevante interesse di ordine pubblico.

- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, ove siano corrispondenti ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente rispetto a quelle della CEDU, come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (19) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente di stabilire norme minime comuni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito e definito nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
2. Tali diritti si applicano a qualunque persona a partire dal momento in cui sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per aver commesso un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato.
3. La presente direttiva non si applica ai procedimenti che possono portare all'imposizione di sanzioni da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione penale, nella misura in cui detti procedimenti non siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione competente in materia penale.

Articolo 2
Diritto all'interpretazione

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistito da un interprete nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, al fine di garantire il suo diritto ad un procedimento equo. L'interpretazione, comprensiva altresì delle comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo avvocato, è fornita nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, ivi inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari, può essere fornita in altre circostanze. La presente disposizione lascia impregiudicata le norme di diritto interno relative alla presenza di un avvocato in tutte le fasi del procedimento penale.

2. Gli Stati membri assicurano che una persona con difficoltà uditive riceva l'assistenza di un interprete, laddove opportuno.

3. Gli Stati membri assicurano che si accerti opportunamente, anche consultando l'interessato, se l'indagato o l'imputato comprende e parla la lingua del procedimento penale e se ha bisogno dell'assistenza di un interprete.
4. Gli Stati membri assicurano che in una determinata fase del procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, sia prevista la possibilità di riesaminare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione. Tale riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano l'assistenza di un interprete conformemente al presente articolo a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda o non parli la lingua del procedimento.

Articolo 3

Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende la lingua del procedimento penale riceva la traduzione, nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, di tutti i documenti che sono fondamentali al fine di garantire il suo diritto ad un procedimento equo, o almeno delle parti rilevanti di tali documenti, sempre che secondo la legislazione nazionale l'interessato abbia diritto di accedere ai documenti in questione.
2. Le autorità competenti decidono quali siano i documenti fondamentali da tradurre ai sensi del paragrafo 1. Tra i documenti fondamentali da tradurre, integralmente o estraendone le parti rilevanti, rientrano almeno gli ordini di carcerazione o decisioni equivalenti che privano la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza, laddove tali documenti esistano.

3. L'indagato o l'imputato o il suo avvocato può presentare una richiesta motivata per la traduzione di altri documenti necessari all'esercizio effettivo del diritto alla difesa.
4. Gli Stati membri assicurano che in una determinata fase del procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, sia prevista la possibilità di riesame qualora non sia fornita la traduzione di un documento di cui ai paragrafi 2 e 3. Tale riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.

5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione del documento in questione.
6. Nella misura in cui ciò non pregiudichi l'equità del procedimento, ove opportuno, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti di cui al presente articolo, anziché una traduzione scritta.
7. La persona che ha diritto alla traduzione di documenti in forza del presente articolo può rinunciarvi in qualsiasi momento.

Articolo 4

Costi d'interpretazione e traduzione

Gli Stati membri sostengono i costi d'interpretazione e traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall'esito del procedimento.

Articolo 5

Qualità dell'interpretazione e della traduzione

Gli Stati membri adottano misure concrete per garantire un'adeguata qualità dell'interpretazione e della traduzione fornite, cosicché l'indagato, l'imputato o la persona oggetto dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo sia pienamente in grado di esercitare i propri diritti.

Articolo 6
Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 7
Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il ...*.

Entro la stessa data, gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva.

* GU: inserire una data corrispondente a trenta mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 8

Relazione

Entro il * la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: inserire una data corrispondente a quarantadue mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 gennaio 2010 (25.01)
(OR. en)**

5673/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0801 (COD)**

**DROIPEN 8
COPEN 25
CODEC 47**

NOTA

Oggetto: Iniziativa riguardante una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali
- Motivazione

Si trasmette in allegato una motivazione relativa all'iniziativa di un gruppo di Stati membri riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ¹.

¹ PE-CONS 1/10.

Bruxelles, 14 dicembre 2009

Iniziativa

del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

riguardante una

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
SUL DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE
NEI PROCEDIMENTI PENALI**

MOTIVAZIONE

MOTIVAZIONE

1. CONTESTO

L'articolo 82, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Il riconoscimento reciproco presuppone che le autorità competenti degli Stati membri abbiano fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

Il diritto dell'indagato o imputato a un processo equo è un diritto fondamentale che l'Unione europea e gli Stati membri rispettano a norma dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e dell'articolo 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Per rafforzare la reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante, a integrazione della Carta e della CEDU, disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali che siano correttamente attuate ed applicate negli Stati membri.

Tra gli esperti esiste un ampio sostegno a favore di un'azione dell'Unione europea in materia di diritti procedurali, tramite misure legislative e di altro tipo². Le stesse posizioni sono state espresse anche dal Parlamento europeo³ e dalla Commissione europea⁴.

² Si veda tra l'altro "Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union" (Analisi del futuro del reciproco riconoscimento in materia penale nell'Unione europea), rapporto della Université Libre de Bruxelles del 20 novembre 2008.

³ Si veda, per esempio, la raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009, destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea, 2009/2012(INI), punto 1, lettera a).

⁴ Si veda tra l'altro "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini", doc. COM(2009) 262/4 (punto 4.2.2.).

Nell'aprile 2004 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea⁵. Dopo tre anni di discussioni è tuttavia emersa l'impossibilità di raggiungere un accordo (unanime) sul testo. Sono state quindi vagliate altre possibilità intese a raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla suddetta proposta, che mirava al rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali.

In quest'ottica, il 1° luglio 2009 la presidenza svedese dell'Unione europea ha presentato una proposta relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. La tabella di marcia propone di affrontare i diritti procedurali procedendo per tappe, trattando le future azioni settore per settore. Quest'approccio consentirebbe di prestare la dovuta attenzione alle singole misure e pertanto di individuare e affrontare i problemi in modo da conferire valore aggiunto a ciascuna misura.

La tabella di marcia, accolta molto favorevolmente dagli Stati membri, è stata in breve tempo trasformata in risoluzione del Consiglio. La tabella di marcia è stata adottata dal Consiglio "Giustizia e Affari interni" il 30 novembre 2009⁶.

In essa il Consiglio conviene sulla necessità di intraprendere un'azione a livello di Unione europea per rafforzare i diritti di indagati o imputati in procedimenti penali. Tale azione può comprendere misure legislative e di altro tipo. La tabella di marcia elenca sei misure come base per la futura azione. Una di esse è il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali (misura A).

Tenuto conto dell'approccio graduale stabilito nella tabella di marcia, l'8 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. La proposta era corredata di una valutazione d'impatto⁷.

⁵ Proposta di decisione quadro in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea, doc. COM(2004) 328 del 28.4.2004.

⁶ GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

⁷ Doc. COM(2009) 338 definitivo - SEC(2009) 916.

Il 15 luglio 2009 la presidenza svedese ha presentato una proposta di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che promuove l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. La risoluzione era intesa a corredare e completare la proposta di decisione quadro presentata dalla Commissione.

Dopo intense trattative, il 23 ottobre 2009 il Consiglio ha definito un orientamento generale sia sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali⁸ che sulla relativa risoluzione⁹.

In ragione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta di decisione quadro deve essere trasformata in proposta di direttiva perché i lavori sul testo possano proseguire. Dal momento che la Commissione, in carica fino al 1° febbraio 2010, può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione e, in linea di principio, non può adottare nuove proposte, si ritiene opportuno che un gruppo di Stati membri presenti il testo dell'orientamento generale definito sulla proposta di decisione quadro del Consiglio come iniziativa riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio. L'iniziativa, a norma dell'articolo 76, lettera b) del trattato FUE, consentirà di continuare i lavori sul testo nell'ambito del trattato di Lisbona, riprendendoli da dove si erano conclusi nell'ambito dei trattati di Amsterdam/Nizza. Tale iniziativa consentirà anche di evitare perdite di tempo affinché i cittadini dell'Unione europea possano godere quanto prima dei diritti sanciti nel nuovo strumento che dovrà essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel contesto della procedura legislativa ordinaria ("codecisione").

La valutazione d'impatto (doc. SEC(2009) 915 definitivo) effettuata dalla Commissione in merito alla sua proposta di decisione quadro del Consiglio è valida anche per l'iniziativa riguardante una direttiva, dal momento che tratta esattamente la stessa materia. La valutazione d'impatto è pertanto riproposta, come scheda contenente elementi circostanziati che consentono di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona.

⁸ Doc. 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.

⁹ Doc. 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.

Il trattato di Lisbona non incide direttamente sulla proposta di risoluzione che accompagna la proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali: la proposta di risoluzione è tuttavia legata alla decisione quadro e segue pertanto tale strumento nell'iter decisionale. Poiché la proposta di decisione quadro è sostituita dall'iniziativa di direttiva, la suddetta risoluzione potrà essere (formalmente) adottata solo quando sarà adottata la direttiva.

2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

L'iniziativa riguardante una direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale *"Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: (...) b) i diritti della persona nella procedura penale."*

La presente iniziativa di direttiva stabilisce obblighi fondamentali sulla base della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Conformemente all'articolo 82, paragrafo 2 le disposizioni della presente direttiva stabiliscono norme minime. Gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente ivi contemplate. Tuttavia, il livello di tutela non dovrebbe mai scendere al di sotto delle norme previste dalla CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La presente iniziativa di direttiva è neutra rispetto al genere: i termini "egli" e "suo" sono usati in tutto il testo in riferimento all'indagato o imputato o al suo consulente legale, a seconda dei casi. Vanno intesi come genere neutro e riguardano sia gli uomini che le donne sia per gli indagati o imputati che per i consulenti legali.

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il campo di applicazione si estende a tutti coloro che siano messi a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagati o imputati per un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o imputato abbia commesso il reato. La decisione definitiva implica che la colpevolezza o l'innocenza dell'indagato o imputato è stata stabilita e che non è possibile presentare ricorso. Il termine "indagato o imputato" va inteso autonomamente, a prescindere dalla designazione di tali persone nei procedimenti nazionali. Il campo di applicazione non include i procedimenti che possono portare all'imposizione di sanzioni da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione penale (tipicamente i procedimenti amministrativi) purché la sanzione irrogata non sia stata impugnata dinanzi a detta giurisdizione.

L'articolo precisa che l'iniziativa si applica anche ai casi di mandato di arresto europeo. È importante che tali casi siano disciplinati dalla direttiva, in quanto la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri¹⁰ tratta il diritto all'interpretazione e alla traduzione solo in termini generali.

Articolo 2 - Diritto all'interpretazione

Detto articolo sancisce il principio basilare secondo cui l'interpretazione, anche nella comunicazione tra l'indagato o l'imputato e il suo consulente legale, deve essere fornita durante le indagini preliminari e nel corso del procedimento giudiziario, ossia durante gli interrogatori della polizia, nel corso del processo e in tutte le udienze interlocutorie e nei successivi gradi di giudizio, e può essere fornita anche in altre situazioni. A questo proposito il considerando 10 ricorda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui l'indagato o l'imputato dovrebbe tra l'altro poter spiegare al suo consulente legale la propria versione dei fatti, segnalare dichiarazioni con cui è in disaccordo e mettere il suo consulente legale a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a sua difesa.

L'articolo precisa che resta impregiudicata la legislazione nazionale relativa alla presenza di un consulente legale in tutte le fasi del procedimento penale.

¹⁰ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Articolo 3 - Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

L'indagato o imputato ha diritto alla traduzione dei documenti fondamentali o almeno di brani rilevanti dei documenti (nel caso, ad esempio, di documenti estremamente lunghi) per tutelare l'equità del procedimento. Benché spetti alle autorità competenti decidere quali siano i documenti fondamentali, l'atto contenente i capi d'imputazione e qualsiasi sentenza ne faranno sempre parte. Occorre inoltre fornire la traduzione degli ordini di carcerazione e di qualsiasi provvedimento che privi la persona della sua libertà.

Per quanto riguarda i procedimenti aventi ad oggetto l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, quest'ultimo deve essere tradotto dallo Stato membro di esecuzione.

È possibile fornire una traduzione o un riassunto orale a condizione che ciò non pregiudichi l'equità del procedimento e che sia opportuno fornire la traduzione in tale forma.

Articolo 4 - Assunzione a carico degli Stati membri dei costi di interpretazione e traduzione

L'articolo prevede che i costi di interpretazione e traduzione siano sostenuti dagli Stati membri indipendentemente dall'esito del procedimento.

Articolo 5 - Qualità della traduzione e dell'interpretazione

L'articolo stabilisce i requisiti fondamentali per garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione. A questo proposito sono disponibili raccomandazioni nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che promuove l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Articolo 6 - Clausola di non regressione

Finalità di questo articolo è assicurare che le norme minime comuni stabilite nella presente direttiva non comportino una diminuzione del livello di tutela assicurato da alcuni Stati membri, e che siano fatte salve le disposizioni della CEDU o di altri pertinenti accordi internazionali. Gli Stati membri restano liberi di definire norme che assicurino un livello di tutela più elevato rispetto alla direttiva.

Articolo 7 - Attuazione

L'articolo dispone che gli Stati membri devono attuare la direttiva entro 30 mesi dalla sua entrata in vigore e inviare al Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale.

Articolo 8 - Relazione

42 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in quale misura gli Stati membri hanno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. La relazione sarà eventualmente accompagnata da proposte legislative.

Articolo 9 - Entrata in vigore

L'articolo stabilisce che la direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

L'obiettivo della direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri soltanto, in quanto la proposta mira a promuovere la fiducia reciproca tra di essi ed è quindi importante approvare norme minime comuni applicabili in tutto il territorio dell'Unione europea. La direttiva ravvicinerà le norme procedurali sostanziali degli Stati membri con riguardo all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l'intento di creare fiducia reciproca. La direttiva rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. Per ulteriori dettagli è fatto riferimento alla scheda contenente gli elementi circostanziati allegata all'iniziativa di direttiva.

4. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

La direttiva ottempera al principio di proporzionalità in quanto non va oltre il minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi dichiarati a livello europeo né va al di là di quanto necessario a tal fine. Per ulteriori dettagli è fatto riferimento alla scheda contenente gli elementi circostanziati allegata all'iniziativa di direttiva.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 gennaio 2010 (25.01)
(OR. en)**

5676/10

**Fascicolo Interistituzionale:
2010/0801 (COD)**

**DROIPEN 10
COPEN 27
CODEC 49**

NOTA

Oggetto: Iniziativa riguardante una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

- Sintesi della scheda contenente elementi circostanziati in conformità con l'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona

Si trasmette in allegato una copia della sintesi della valutazione d'impatto che è stata presentata l'8 luglio 2009 dalla Commissione in riferimento alla sua proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali¹.

Nella prospettiva della presentazione da parte degli Stati membri di un'iniziativa riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali², la presente sintesi viene ritrasmessa per consentire di valutare se l'iniziativa rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità con l'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona.

¹ La proposta della Commissione figura nel doc. 11917/09 + ADD 1 + ADD 2.

² PE-CONS 1/10.

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

che accompagna la

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

SINTESI

1. CONTESTO

Il diritto dell'imputato e dell'indagato ad un equo processo è un diritto fondamentale che l'Unione europea rispetta in quanto principio generale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Gli operatori della giustizia e gli Stati membri (SM) sono concordi nel ritenere che un presupposto per la fiducia reciproca risieda nella previsione, nei rispettivi sistemi di giustizia penale, di garanzie minime a favore di indagati e imputati, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Il Programma dell'Aia ha considerato prioritario un intervento in questo settore. Il programma di lavoro legislativo della Commissione del 2009 prevede una nuova proposta che recepisce alcune delle opzioni prese in esame nella presente valutazione d'impatto.

2. MANDATO POLITICO, BASE GIURIDICA E CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE.

Le conclusioni di Tampere menzionano espressamente i diritti della difesa, che da sempre costituiscono parte integrante del programma di reciproco riconoscimento dell'Unione europea. Per agevolare e accelerare le indagini e l'azione penale nelle cause transfrontaliere sono stati adottati numerosi strumenti. Tuttavia, al momento presente nessuno di essi è deputato al miglioramento della posizione giuridica di chi è parte di un procedimento transfrontaliero. Questo squilibrio si ripercuote negativamente sulla fiducia reciproca tra SM, rendendo di conseguenza necessario l'intervento dell'Unione europea.

Dopo aver pubblicato, nel 2003, un Libro verde sulle garanzie procedurali, nell'aprile del 2004 la Commissione ha adottato su questa materia una proposta di decisione quadro, che è stata successivamente accantonata in mancanza del consenso necessario. La proposta della Commissione si fondava sull'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del TUE. Il servizio giuridico del Consiglio ha emesso un parere che confermava la correttezza della base giuridica.

Il 26 e 27 marzo 2009 la Commissione ha ospitato una riunione di esperti, dalla quale è emersa una maggioranza di risposte favorevoli ad un'iniziativa legislativa affiancata da misure non legislative. La grande maggioranza dei partecipanti si è dichiarata contraria a circoscrivere la proposta alle sole cause transfrontaliere. La valutazione d'impatto è stata discussa nel corso di due riunioni del Gruppo direttivo interservizi. Per la sua stesura la Commissione ha attinto a diverse fonti d'informazioni supplementari, tra cui cinque studi.

3. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Il problema, che presenta numerose implicazioni giuridiche e sociali, può essere riassunto nei termini seguenti:

- aumento della circolazione all'interno dell'UE, disposizioni obsolete e applicazione incoerente delle norme internazionali vigenti (CEDU) negli SM;
- gli arresti che comportano trasferimenti in base al mandato di arresto europeo sono considerati esclusi dall'ambito di applicazione della CEDU, articolo 6, in quanto assimilabili ai casi di estradizione;
- il reciproco riconoscimento può operare in maniera efficace soltanto se gli SM sono convinti dell'equità delle decisioni giurisdizionali adottate negli altri SM;

- cittadini e operatori del diritto percepiscono i sistemi di giustizia degli altri SM come iniqui e ritengono di non poter agire in giudizio a livello internazionale in quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo è oberata di ricorsi;
- un aspetto del problema è rappresentato dal fatto che all'imputato non viene garantito l'accesso a servizi di traduzione e interpretazione adeguati.

4. NECESSITÀ DI UN INTERVENTO A LIVELLO COMUNITARIO

Uno studio della ULB (Université libre de Bruxelles) ha mostrato che l'efficacia degli strumenti per il reciproco riconoscimento ha risentito della mancanza di fiducia reciproca tra gli SM. In assenza di norme apposite a tutela del diritto dell'indagato alla comprensione del procedimento, si corre il rischio che lo squilibrio precedentemente rilevato tra l'esercizio dell'azione penale e la posizione dell'imputato si aggravi ulteriormente, ostacolando in ultima analisi gli interessi della giustizia nell'UE.

Fino ad ora gli SM hanno osservato in misura disuguale gli obblighi concernenti l'equo processo imposti loro principalmente dal diritto nazionale e dalla CEDU, con conseguenti discrepanze tra i livelli di garanzia. Grazie all'adozione di opportuni strumenti legislativi l'UE potrebbe esplicitare l'obbligo giuridico di garantire il diritto ad un equo processo nel contesto del diritto penale comunitario.

5. OBIETTIVI

L'obiettivo generale consiste nell'accrescere la fiducia reciproca tra gli SM al fine di consentire una migliore applicazione del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Una maggiore fiducia reciproca servirebbe a migliorare l'operatività degli strumenti comunitari sul reciproco riconoscimento.

L'obiettivo generale può essere declinato negli obiettivi specifici seguenti:

- 1) dettare norme minime comuni per i diritti processuali in tutti i tipi di procedimento, compresi l'extradizione e il mandato di arresto europeo;
- 2) assicurare che i cittadini siano informati in ordine alle modalità per beneficiare di tali norme minime comuni in qualsiasi parte dell'UE si trovino.

6. LE OPZIONI STRATEGICHE

1: Status quo

In assenza di intervento comunitario, si ritiene che la situazione possa evolvere come descritto alla sezione 4. Questa opzione si basa sul presupposto che gli SM rispettino la CEDU e prevedano garanzie minime per i procedimenti giudiziari nazionali.

2: Promozione di misure non legislative (migliori pratiche)

Si adotterebbero misure per lo scambio delle migliori pratiche nazionali in modo da definire orientamenti comunitari. Questa opzione migliorerebbe la comprensione delle norme CEDU, diffondendo e raccomandando pratiche propedeutiche al rispetto di tali norme, ma non risulterebbe in un ulteriore ravvicinamento delle norme.

3: Nuovo strumento esteso a tutti i diritti

Affinché questa opzione abbia successo, occorrerebbe un nuovo trattato con una base giuridica esplicita e una diversa procedura di adozione degli atti legislativi (diritto comunitario ordinario). In caso di adozione della legislazione, la sua successiva attuazione da parte degli SM, il controllo da parte della Commissione e il riesame finale da parte della Corte di giustizia contribuirebbero a superare le divergenze nell'osservanza della CEDU. Misure concrete potrebbero rivelarsi necessarie per rafforzare la fiducia reciproca a livello pratico.

4: Una misura limitata alle cause transfrontaliere

Tale opzione rappresenterebbe evidentemente soltanto un primo passo ma, qualora il suo esito fosse positivo, contribuirebbe a rafforzare la fiducia reciproca diminuendo le riserve all'introduzione di nuova legislazione. Questa soluzione va comunque ponderata attentamente, in modo da affrontare in maniera adeguata ogni potenziale caso di discriminazione tra indagati nei procedimenti transfrontalieri e nei procedimenti nazionali.

5: Approccio graduale che prende avvio da misure sull'accesso all'interpretazione e alla traduzione

Tale approccio richiede una nuova decisione quadro che obblighi gli SM a prevedere norme minime soltanto per l'accesso all'interpretazione e alla traduzione. I diritti in questione si applicherebbero a chiunque sia indagato o accusato di avere commesso un reato, dal momento in cui viene informato dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere sottoposto a indagini per avere commesso un reato fino alla sentenza definitiva. L'ambito di applicazione di tale opzione potrebbe variare, prevedendo che questi due diritti siano garantiti a) nelle cause transfrontaliere o b) in tutte le cause.

7. ANALISI DELL'IMPATTO DELLE OPZIONI STRATEGICHE

1 Status quo

L'assenza di intervento comunitario in questo settore potrebbe risolversi, in definitiva, con un rallentamento dei progressi conseguiti nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e quindi nella costruzione dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

2 Migliori pratiche

Impatto positivo: le raccomandazioni relative a tali pratiche, se seguite dagli SM, potrebbero apportare miglioramenti. Impatto negativo: buona parte di questa proposta fa proprie le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e i pareri di altri esperti, che tuttavia non si sono tradotti in concrete realizzazioni. Inoltre, questa opzione rischia di deludere il Parlamento europeo, le parti interessate e quegli SM che auspicano uno strumento vincolante.

3 Nuovo strumento esteso a tutti i diritti

Impatto positivo: una decisione quadro di questo tipo aumenterebbe il livello di certezza giuridica tra gli SM. Si tratterebbe di uno strumento vincolante capace di migliorare il rispetto delle norme CEDU a garanzia di un equo processo. Tuttavia, accorpate i diritti in un solo pacchetto significa disporre di meno tempo da dedicare ad ognuno di essi, provocandone un "annacquamento" per effetto degli inevitabili compromessi. Se il trattato di Lisbona entrerà in vigore non sarà più necessaria l'unanimità.

4 Misure riguardanti le sole cause transfrontaliere

Non esiste una definizione ufficiale di "causa transfrontaliera". Gli SM sono restii a definire questo tipo di causa o ad adottare leggi che ne rendano necessaria la definizione.

L'impatto economico di questa opzione sarebbe duplice: 1) il costo per l'istituzione dei servizi preposti alla garanzia di tali diritti; 2) il risparmio dei costi derivante dalla proposizione di un numero inferiore di ricorsi. L'eventuale rischio insito in questa opzione potrebbe essere un affievolimento della fiducia reciproca, in quanto potrebbe dare l'impressione di un sistema di giustizia a due livelli: uno per le cause nazionali e un altro per quelle transfrontaliere. Impatto positivo: tale soluzione soddisferebbe gli SM che hanno chiesto una misura limitata alle cause transfrontaliere. Impatto negativo: una misura che tentasse di limitare il suo ambito di applicazione potrebbe ingenerare confusione, poiché la stessa causa può essere descritta o classificata come transfrontaliera o nazionale da SM diversi. Osservanza: gli SM potrebbero avere difficoltà di ordine pratico nel classificare le cause, con la naturale conseguenza del verificarsi di errori e controversie.

5 Approccio graduale

L'impatto economico di questa opzione sarebbe duplice, come nel caso dell'opzione transfrontaliera. Impatto positivo: una misura di questo tipo comporterebbe il miglioramento della qualità e della prestazione dei servizi di interpretazione e traduzione, il che contribuirebbe ad accrescere la fiducia reciproca tra SM. Garantirebbe un equo processo nei casi in cui l'indagato non comprende il procedimento penale, quali siano i suoi diritti o le accuse formulate a suo carico. Impatto negativo: rappresenterebbe un onere finanziario e amministrativo per gli SM che attualmente non offrono corsi di formazioni per traduttori e interpreti giudiziari. Sarebbero necessari una valutazione e un controllo del rispetto delle norme, con ulteriore dispendio di tempo e risorse.

Durante la riunione di esperti del marzo 2009, a cui hanno partecipato anche delegati degli SM, la proposta di lavorare su questo diritto soltanto, come punto di partenza, è stata accolta con entusiasmo. Nel marzo del 2009 la DG Interpretazione ha pubblicato la relazione finale del Forum di riflessione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti. Le relative raccomandazioni potrebbero fornire un contributo al futuro documento sulle migliori pratiche.

8. LE OPZIONI A CONFRONTO

+++ indica un impatto positivo elevato

0 indica impatto zero

--- indica un impatto negativo elevato

| Opzione | Efficacia rispetto agli obiettivi e coerenza con altre politiche UE | | Impatto sulla società e sui diritti fondamentali | Efficienza | Realizzabilità politica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Garantire norme minime per i diritti processuali nei procedimenti penali | Garantire che i cittadini siano informati sulle modalità per beneficiare delle norme minime | | | |
| 1. Status quo – nessun ulteriore intervento a livello UE | 0 Nessuno degli obiettivi sarebbe raggiunto in assenza di intervento a livello UE | | 0 Il perdurante squilibrio tra diritti e cooperazione giudiziaria potrebbe pregiudicare la giustizia e la fiducia reciproca nell'UE | 0 Nessun costo per gli SM | Il PE e la maggior parte degli SM auspicano l'intervento dell'UE |
| 2. Misura non vincolante/non legislativa che predisponga 'migliori pratiche a livello UE' | + | ++ Una campagna d'informazioni e ben organizzata in tutto il territorio dell'UE potrebbe sensibilizzare i cittadini riguardo ai diritti CEDU e alle azioni da intraprendere se si ritiene che non siano stati rispettati. | + | - Dipende dalle modalità di attuazione. Il costo principale sarà rappresentato dalla formazione, e potrebbe essere sostenuto dagli studenti. Per gli SM più grandi (fonte Regno Unito) si prevedono sovvenzioni di circa €5 000 per ciascuna università. | Tutti gli SM concordano sulla necessità di misure non legislative. L'esperienza dimostra che gli orientamenti non vincolanti non saranno osservati in maniera coerente. |
| 3. Reintroduzione dello strumento del | +++ | + | +++ | --- | Sarebbe nuovamente respinta dai 6 SM che si sono opposti alla |

| Opzione | Efficacia rispetto agli obiettivi e coerenza con altre politiche UE | | Impatto sulla società e sui diritti fondamentali | Efficienza | Realizzabilità politica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Garantire norme minime per i diritti processuali nei procedimenti penali | Garantire che i cittadini siano informati sulle modalità per beneficiare delle norme minime | | | |
| 2004 esteso a tutti i diritti | Stabilisce norme comuni di portata generale. | Uno strumento di carattere generale a sé stante, privo di misure di accompagnamento, non costituirebbe una modalità di sensibilizzazione efficace, ma attirerebbe l'attenzione dei media nazionali su elementi più controversi. | A tutti gli imputati sarebbero garantiti i diritti CEDU. Costituirebbe una base per la fiducia reciproca nell'UE. La percezione dell'esistenza di norme in materia di giustizia potrebbe incoraggiare più cittadini a esercitare il diritto di libera circolazione. | Si prevedono costi elevati, in particolare per l'assistenza legale negli SM che attualmente non la forniscono. | proposta nel 2006. Il trattato di Lisbona potrebbe consentire all'attuale proposta (2004) di essere approvata a maggioranza qualificata con la possibilità di non parteciparvi (opt-out). |
| 4. Strumento esteso a tutti i diritti ma limitato alle cause transfrontaliere | ++ Predisporrebbe norme comuni limitate ma non per tutti i cittadini accusati di reato. | - Anche in questo caso, in assenza di misure di accompagnamento, tale strumento non sensibilizzerebbe l'opinione pubblica. Interesse dei media nazionali, probabilmente contrari a garantire diritti soltanto a chi è parte di una causa frontaliere; le informazioni diffuse potrebbero essere fuorvianti. | - Gli accusati disporrebbero degli stessi diritti in tutta l'UE, indipendentemente dallo SM in cui sono arrestati. Rischio di creare due categorie di imputati – a seconda che la causa sia transfrontaliera o nazionale – con conseguente discriminazione che potrebbe vanificare i benefici. | -- Dipenderà dal numero delle cause considerate 'transfrontaliere' e varierà da uno SM all'altro – non sono disponibili statistiche. Si prevedono comunque costi elevati. | La definizione di 'causa transfrontaliera' sarà probabilmente controversa, in particolare perché rischia di sollevare questioni di discriminazione positiva riguardo ai diritti fondamentali. Probabilmente non otterrà un consenso molto più vasto dell'opzione 3. |
| 5a. Decisione quadro limitata al diritto alla traduzione e all'interpretazione soltanto nelle cause transfrontaliere | + Norme comuni limitate in questo settore sono state considerate molto urgenti ma non per tutti i cittadini accusati di reato. Dimostrerebbe un progresso e un approccio graduale. | - Come nel caso precedente, l'atteggiamento ostile dei media potrebbe essere fuorviante. | - Gli imputati disporrebbero degli stessi diritti alla traduzione e all'interpretazione in tutta l'UE, indipendentemente dallo SM in cui sono arrestati. Rischio di creare due categorie di imputati – a seconda che la | - I costi dipenderanno dal numero di cause considerate 'transfrontaliere' e varierà da uno SM all'altro – non sono disponibili statistiche. | Tutti o gran parte degli SM daranno probabilmente il loro sostegno se si perverrà ad una definizione di 'causa transfrontaliera'. Il principio di proporzionalità sarebbe rispettato, in quanto l'azione non andrebbe al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi del trattato. Sarebbe osservato anche il principio di |

| Opzione | Efficacia rispetto agli obiettivi e coerenza con altre politiche UE | | Impatto sulla società e sui diritti fondamentali | Efficienza | Realizzabilità politica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Garantire norme minime per i diritti processuali nei procedimenti penali | Garantire che i cittadini siano informati sulle modalità per beneficiare delle norme minime | | | |
| 5b. Decisione quadro limitata al diritto alla traduzione e all'interpretazione in tutte le cause | | | causa sia transfrontaliera o nazionale – con conseguente discriminazione che potrebbe vanificare i benefici. | | sussidiarietà, poiché l'azione non andrebbe a interferire con cause prettamente nazionali. |
| | ++ Norme comuni limitate in questo settore sono state ritenute molto urgenti. | 0 Probabilmente non si produrrà un effetto di sensibilizzazione in assenza di misure di accompagnamento. | + | -- Il costo di accesso all'interpretazione stimato per gli SM più grandi (fonte Regno Unito) ammonta a circa €40m all'anno. Il costo per la traduzione varia a seconda delle tariffe normalmente in vigore nei singoli SM. | La maggioranza degli SM appoggerebbe un intervento in questo settore. |

Sintesi dell'opzione *graduale*

| Pertinenza rispetto agli obiettivi | Impatto sulla società e sui diritti fondamentali | Costi | Realizzabilità politica e opinioni delle parti interessate |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Raggiunge in toto gli obiettivi se gli SM attueranno le indicazioni</p> | <p>Norme comuni limitate in questo settore sono state ritenute molto urgenti. Dimostrerebbe un progresso e un approccio graduale.</p> | <p>I costi dipenderanno dal numero di cause considerate 'transfrontaliere' e varieranno da uno SM all'altro.</p> <p>Il costo dell'accesso ad un'interpretazione adeguata per gli SM più grandi (UK) è stimato in circa €40m all'anno. Il costo per la traduzione varia a seconda delle tariffe normalmente in vigore nei singoli SM.</p> <p>Il costo delle misure di accompagnamento dipenderà dalle modalità di attuazione. Il costo principale sarà rappresentato dalla formazione, e potrebbe essere sostenuto dagli studenti. Il governo britannico ha erogato finanziamenti per circa €5 000 ad ogni università.</p> | <p>Come nel caso precedente, la maggior parte degli SM auspica un intervento legislativo con misure di accompagnamento.</p> |

9. L'APPROCCIO GRADUALE: APPROFONDIMENTO

Quest'opzione consiste in un approccio progressivo e graduale, creando i presupposti per un piano d'azione a lungo termine diretto al ravvicinamento progressivo delle normative in materia di diritti processuali. Tale approccio non sarebbe così strettamente dipendente dal trattato di Lisbona come nel caso dell'opzione 3.

Si tratta di un'opzione che migliorerebbe la qualità dell'interpretazione e della traduzione, il che contribuirebbe ad accrescere la fiducia reciproca tra SM. Garantirebbe un processo più equo nelle cause in cui l'indagato non comprende il procedimento penale, i suoi diritti, o le accuse formulate a suo carico, ma rappresenterebbe un onere finanziario e amministrativo supplementare per gli SM che attualmente non offrono corsi di formazione a traduttori e interpreti giuridici.

Il rispetto del diritto alla traduzione e all'interpretazione è essenziale, ma non sufficiente, per creare fiducia reciproca. Si tratta tuttavia di un diritto fondamentale, in quanto consente a sua volta l'esercizio di altri diritti, quali il diritto all'assistenza legale e il diritto ad essere informati sui propri diritti. La comprensione del procedimento è il presupposto per affermare gli altri diritti del singolo a un processo equo.

10. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Qualsiasi proposta della Commissione impone agli SM l'obbligo di comunicare a quest'ultima la legislazione di attuazione, unitamente ad una tavola di concordanza, entro un determinato termine. La Commissione prepara quindi una relazione sull'attuazione prendendo nota degli SM che hanno rispettato l'obbligo di recepire la decisione quadro. Tra gli indicatori utilizzabili per valutare l'osservanza di tale obbligo, rientrano l'offerta di corsi di formazione, l'esistenza di un registro e di dati relativi al numero degli interpreti e dei traduttori certificati. Si potrebbe effettuare un sondaggio, da affidare a Eurobarometro, per valutare se l'opinione pubblica avverta un miglioramento nell'equità della giustizia nell'UE.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: BOSCETTO)

Roma, 30 luglio 2009

Sull'atto comunitario:

Proposta di decisione-quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (COM (2009) 338 def.) (Atto comunitario n. 41)

La Commissione Politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame dell'atto comunitario in titolo,

tenuto conto che la proposta si iscrive nell'ambito della politica dell'Unione volta a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, al fine di garantire lo sviluppo e il mantenimento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

considerato che la cooperazione giudiziaria è basata sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni e che questo presuppone che tra gli Stati membri vi sia uno spirito di fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari;

rilevato che la proposta di decisione-quadro fa parte di un pacchetto di misure volte a garantire norme minime comuni per una migliore tutela di indagati e imputati in procedimenti penali;

visto che il diritto all'interpretariato e alla traduzione è sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

considerato che la legislazione nazionale è per larga parte già conformata alle previsioni della decisione-quadro;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

1. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto singolarmente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello comunitario, ed è conforme al principio di proporzionalità, considerato che l'intervento dell'Unione non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S e d e


2. In riferimento ai casi in cui è possibile garantire agli imputati e indagati il diritto all'interpretazione e alla traduzione, che la proposta individua nei procedimenti dinanzi alle autorità investigative e giudiziarie, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che tali diritti debbano valere anche nella fase dell'esecuzione della pena.

3. Riguardo l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire un riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando la corrispondenza tra i diritti sanciti dalla proposta di decisione quadro e quelli contenuti nella Convenzione.

4. In riferimento all'articolo 4, relativo all'assunzione, da parte degli Stati membri, dei costi dell'interpretazione e della traduzione, potrebbe essere valutata l'opportunità di specificare che tali costi sono sostenuti indipendentemente dall'esito del processo.

5. Al fine di garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione di cui all'art. 5, il reclutamento di interpreti e traduttori dovrebbe avvenire previo svolgimento di un esame volto ad accertare le competenze nel settore e previa certificazione dei propri titoli professionali, così come dovrebbero essere previsti degli appositi registri o albi, da aggiornare periodicamente, dai quali le autorità giudiziarie possano attingere.

6. Il medesimo sistema di formazione, aggiornamento e reclutamento dovrebbe essere esteso anche all'assistenza alle persone con problemi di udito e di comunicazione.



Gabriele Boschetto

Bruxelles,
C/2009/ 8975

16 NOV. 2009

Signor Segretario generale,

La Commissione europea desidera ringraziare il Senato italiano per avere esaminato la proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali presentata dalla Commissione (COM (2009) 338) e per avere espresso un parere in merito.

La Commissione apprezza l'ampio sostegno espresso dal Senato italiano alla summenzionata proposta.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate in merito al testo della proposta, la Commissione desidera fornire qui di seguito alcuni chiarimenti.

Sebbene la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisca un substrato condiviso da tutti gli Stati membri, la proposta attuale intende offrire garanzie più estese rispetto a quelle minime previste dalla Convenzione. Per questo motivo, è parso sufficiente inserire un riferimento alla Convenzione nella parte introduttiva della proposta.

La Commissione ritiene che il suggerimento di imputare i costi agli Stati membri (art. 4 della proposta) indipendentemente dall'esito del procedimento meriti di essere valutato attentamente. La questione sarà esaminata dalla Commissione europea durante le discussioni in seno al pertinente gruppo del Consiglio.

La Commissione concorda con il suggerimento di estendere il diritto di assistenza alle persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio e ha già espresso il proprio appoggio a richieste simili presentate dalle delegazioni in seno al Consiglio per la modifica in tal senso del testo della proposta.

Per quanto riguarda la qualità dei servizi di traduzione e interpretazione che gli Stati membri devono garantire ai sensi dell'articolo 5, si noti che la *"Proposta di risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che promuove l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali"*, avanzata dalla Presidenza svedese del Consiglio unitamente alla proposta della Commissione, contiene disposizioni

Sig. Antonio Malaschini
Segretario generale
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma

ENSEmble
DEPUIS 1957

più dettagliate in merito alla formazione e al riconoscimento dei traduttori e degli interpreti. Gli orientamenti contenuti nel progetto di risoluzione sono intesi a promuovere un'applicazione efficace dei diritti riconosciuti dal progetto di decisione quadro.

Il suggerimento del Senato di estendere l'ambito di applicazione del progetto di decisione quadro alla fase di esecuzione della pena merita un'attenta considerazione. La Commissione esaminerà ulteriormente la questione.

Augurandomi che questo proficuo scambio di informazioni possa proseguire, La prego di accogliere, signor Segretario generale, i sensi della mia più alta stima



Margot WALLSTRÖM

Vicepresidente della Commissione europea

Octobre 2009

**Rapport sur les résultats
du contrôle de subsidiarité sur
la proposition sur
une décision cadre du Conseil
relative au droit à l'interprétation et à la traduction
dans le cadre des procédures pénales**



Préparé par le secrétariat de la COSAC et présenté à la :

**XLII^{ème} Conférence des Organes spécialisés dans les affaires
communautaires et européennes des Parlements
de l'Union européenne**

5 et 6 Octobre 2009
Stockholm

**Conférence des Organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes
des Parlements de l'Union européenne**

SECRETARIAT DE LA COSAC

RMD 02 J 032, 89 rue Belliard, B-1047 Bruxelles, Belgique

Courriel : secretariat@cosac.eu | Fax: +32 2 230 0234

Sommaire

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Résumé | 4 |
| 1. Introduction | 5 |
| 1.1 CONTEXTE | 5 |
| 1.2 TITRE DE LA PROPOSITION | 5 |
| 1.3 DÉLAI D'EXAMEN | 6 |
| 2. Résultats de l'examen | 7 |
| 2.1 Participation | 7 |
| 2.2 Procédures utilisées par les parlements nationaux | 7 |
| 2.2.1 Participation des commissions parlementaires | 8 |
| 2.2.2 Participation des sessions plénières | 8 |
| 2.2.3 Coordination entre les Chambres des parlements bicaméraux | 8 |
| 2.2.4 Consultation des parlements régionaux qui ont un pouvoir de légiférer | 9 |
| 2.2.5 Information fournie par les gouvernements | 9 |
| 2.2.6 Participation des ONG, groupes d'intérêts, experts externes et autres parties concernées | 9 |
| 2.3 CONCLUSIONS | 10 |
| 2.3.1 Manquements au principe de subsidiarité identifiés | 10 |
| 2.3.2 Avis motivés | 11 |
| 2.3.3 Justification sur le respect du principe de subsidiarité | 12 |
| 2.3.4 Difficultés rencontrées durant le test | 13 |
| 2.3.5 Utilisation d'IPEX | 14 |
| Tableau : Information CLÉ SUR LE TEST DE SUBSIDIARITÉ | 15 |

**Conférence des Organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes
des Parlements de l'Union européenne**

SECRETARIAT DE LA COSAC

RMD 02 J 032, 89 rue Belliard, B-1047 Bruxelles, Belgique

Courriel : secretariat@cosac.eu | Fax: +32 2 230 0234

1. Introduction

Ce rapport, préparé par le secrétariat de la COSAC, présente les résultats du test de subsidiarité sur **la proposition de la Commission en vue d'une décision-cadre du Conseil sur le droit à l'interprétation et à la traduction dans les procédures pénales** (COM (2009) 338 final) mené selon les dispositions du Traité de Lisbonne et coordonné par la COSAC². Le rapport résume les procédures, les conclusions et les expériences des tests de subsidiarité accomplis par les parlements nationaux ou les chambres des États membres de l'Union Européenne. Il vise à faciliter un échange de points de vue, des meilleures pratiques et l'amélioration de la compréhension des dispositions du Protocole 2 du Traité de Lisbonne par les parlements à l'intérieur du cadre de la COSAC.

1.1 CONTEXTE

S'appuyant sur des propositions de parlements nationaux, les Présidents de la COSAC, lors de leur réunion du 10 février 2009 à Prague, se sont entendus pour procéder à un test de subsidiarité sur **la proposition de la Commission en vue d'une décision-cadre du Conseil sur le droit à l'interprétation et à la traduction dans les procédures pénales** en 2009. Cette décision a été confirmée à la XLI^{ème} réunion de la COSAC³ le 12 mai 2009 à Prague durant la Présidence tchèque.

Comme dans les cas précédents, la COSAC a décidé que, de manière à donner aux parlements nationaux la possibilité de tester l'application pratique des nouvelles dispositions sur la subsidiarité prévues dans le Traité de Lisbonne, le test devrait être mené conformément aux dispositions du Protocole No 2 relatif à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (dorénavant « le Protocole »).

À la réunion des Présidents de la COSAC du 6 juillet 2009 à Stockholm durant la Présidence suédoise, il a été convenu de mener ce test de subsidiarité à l'intérieur d'une période de huit semaines après la publication dans toutes les langues officielles de l'Union Européenne⁴. Il a été demandé au secrétariat de la COSAC de prendre toutes les mesures afférentes nécessaires à la tenue du test de subsidiarité en tentant de prendre en considération toute réponse qui lui parviendrait après le délai accordé, pour qu'une information aussi complète que possible soit disponible pour les discussions à la XLII^{ème} réunion de la COSAC du 4 au 6 octobre à Stockholm⁵.

1.2 TITRE DE LA PROPOSITION

² Il s'agit du quatrième test de subsidiarité coordonné par la COSAC selon les dispositions du Traité de Lisbonne. Voir les rapports des tests de subsidiarité de la COSAC à : <http://www.cosac.eu/fr/info/earlywarning>.

³ Voir les conclusions de la XLI^{ème} réunion de la COSAC, paragraphe 2.4 à : <http://www.cosac.eu/fr/meetings/Prague2009/XLI.pdf/>.

⁴ Voir le proces-verbal de la réunion des Présidents de la COSAC du 6 juillet à Stockholm à : <http://www.cosac.eu/fr/meetings/stockholm/chairpersons/>.

⁵ Idem.

Le titre initial de la proposition était Proposition en vue d'une décision-cadre du Conseil sur les droits procéduraux dans les procédures pénales (2009/JLS/047). Dès l'adoption, le **8 juillet 2009** toutefois, **le titre de la proposition a été changé** pour proposition en vue d'une décision-cadre du Conseil sur le droit à l'interprétation et à la traduction dans les procédures pénales (dorénavant « la Proposition »). La Proposition, sous son nouveau titre, a conservé le même numéro de référence interne à la Commission, c.à.d. (2009/JLS/047).

Dans son mémorandum explicatif, la Commission, entre autres choses, a déclaré que « Il convient de l'envisager comme un **premier volet d'une série de mesures** destinées à remplacer la proposition de décision-cadre du Conseil, présentée par la Commission en 2004, relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne – COM (2004) 328 du 28.4.2004 - qui est retirée <...> **Aucun accord n'a en effet pu être dégagé** sur cette proposition, en dépit de trois années de discussions au sein du groupe de travail du Conseil et elle a effectivement été abandonnée en juin 2007 ». D'après la Commission « Il convient donc d'envisager la présente proposition comme une **partie intégrante d'un paquet législatif global** qui tendra à établir une série minimale de droits procéduraux à accorder dans le cadre des procédures pénales dans l'Union Européenne. <...> La Commission a décidé d'axer la présente proposition sur **le droit à l'interprétation et à la traduction : ce droit a été le moins controversé** au cours des discussions relatives à la proposition de 2004 et un certain nombre d'informations et de travaux de recherche sont disponibles à son sujet »⁶.

1. 3 DÉLAI D'EXAMEN

L'article 6 du Protocole donne aux parlements nationaux **8 semaines** pour examiner les implications de subsidiarité d'une proposition et pour soumettre des avis motivés faisant ressortir un manquement au principe de subsidiarité « à partir de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, dans les langues officielles de l'Union Européenne ».

Le 8 juillet 2009, la Commission a adopté la proposition. Le secrétariat de la COSAC a informé les parlements nationaux de l'adoption de la proposition et distribué un *Aide-mémoire* pour le test de subsidiarité, qui comportait une information contextuelle et un questionnaire.

Le 20 juillet 2009, le secrétariat de la COSAC a informé les parlements nationaux de la publication de la Proposition dans toutes les langues officielles de l'Union Européenne et établi la date limite pour compléter le test au **14 septembre 2009**.

Un échange de points de vue et de meilleures pratiques sur les expériences des parlements nationaux durant ce test de subsidiarité aura lieu à **la XLII^{ème} réunion de la COSAC les 5 et 6 octobre à Stockholm**.

⁶ http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=338&RechType=RECH_naturel&Submit=Search

2. Résultats de l'examen

2.1 PARTICIPATION

Pour la seconde fois dans l'histoire des tests de subsidiarité (et de proportionnalité) coordonnés par la COSAC, **le test a eu lieu durant le congé parlementaire**. Ceci a été déterminé par la date de publication de la Proposition par la Commission, le 8 juillet 2008.

Pour la date limite du 14 septembre 2009, les **21 parlements/chambres** suivants de **17 États membres** (dorénavant « les parlements participants ») ont conclu le test et fait parvenir leur rapport au secrétariat de la COSAC : le *Bundesrat* danois, le *Narodno Sabranie* bulgare, le *Vouli Ton Antiprosopon* chypriote, le *Folketing* danois, le *Tweede Kamer* et le *Eertse Kamer* néerlandais, la *Houses of the Oireachtas* irlandaise, le *Senato della Repubblica* italien, le *Sénat* français, le *Bundestag* allemand, le *Saeima* letton, la *Kamra-tad-Deputati* malte, le *Sejm* et le *Senat* polonais, la *Assembleia da República* portugaise, la *Národná Rada* slovaque, le *Državni zbor* et le *Državni svet* slovène, le *Riksdag* suédois, la *House of Commons* et la *House of Lords* du R.-U. .

10 parlements/chambres additionnels de 9 États membres ont commencé le test de subsidiarité, ont rencontré des difficultés à le compléter avant la date limite. Ce sont le *Nationalrat* autrichien, le *Riigikogu* estonien, le *Eduskunta* finlandais, le *Bundesrat* allemand, le *Országgyűlés* hongrois, le *Seimas* lithuanien, Le Parlement de la Roumanie et la *Cortes Generales* espagnole. Dans le *Poslanecká sněmovna* et le *Senát* tchèques le test se poursuit. Au *Senát*, la décision finale au niveau plénier est prévue pour le début d'octobre 2009.

Quelques parlements ont informé le secrétariat de la COSAC qu'ils ne participeraient pas au test en conséquence du congé estival ou en conséquence d'élections parlementaires (par ex. les élections du 4 octobre 2009 en Grèce).

Le secrétariat de la COSAC a reçu des **réponses de 29 parlements/chambres de 23 États membres au total**⁷. En conséquence des contraintes de temps associées à la présentation du rapport de la XLII^{ème} réunion de la COSAC du 4 au 6 octobre à Stockholm, **ce rapport analyse uniquement l'information fournie par les parlements qui ont complété le test de subsidiarité à l'intérieur de la période de 8 semaines allouée.**

Les réponses complètes des parlements/chambres, y compris les avis motivés, sont présentées dans l'annexe à ce rapport lequel par ailleurs est publié comme un document séparé.

2.2 PROCEDURES UTILISEES PAR LES PARLEMENTS NATIONAUX

Le test de subsidiarité a été effectué par les parlements nationaux conformément à leurs propres règles et procédures. Toutefois, le Protocole prescrit, pour les tests de subsidiarité accomplis par les parlements nationaux, un cadre défini qui doit être suivi pour que les avis

⁷ En date du 22 Septembre 2009

motivés d'un parlement national aient droit aux mécanismes « carte jaune » et « carte orange » ébauchés dans le Protocole.

La vaste majorité des parlements participants ont accompli le test selon les dispositions du Protocole. Toutefois, le *Tweede Kamer* et le *Eerste Kamer* néerlandais ont accompli le test selon les dispositions de l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne et le Protocole 30 annexé au traité d'Amsterdam concernant l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

2.2.1 Participation des commissions parlementaires

Dans la vaste majorité des cas, c.à.d. dans 17 parlements participants, le test de subsidiarité a été mené par les commissions chargées des affaires relatives à l'UE. Dans ces cas, les commissions étaient soit des commissions directrices soit elles ont accompli le test sans la participation de commissions spécialisées.

Les avis des commissions spécialisées ont été sollicités dans cinq parlements participants. Dans le *Narodno Sabranie* bulgare et le *Folketing* danois, les avis ont été fournis par les commissions chargées des affaires juridiques, dans le *Senat* polonais – par la commission chargée des droits de l'homme, de la règle de droit et des pétitions, dans la *Assembleia da Republica* portugaise, - par la commission chargée des affaires constitutionnelles, des libertés, des droits et des garanties, et dans le *Državni zbor* slovène, - par la commission chargée des politiques intérieures, de l'administration publique et de la justice.

Dans 2 cas, les commissions directrices étaient des commissions spécialisées. Dans le *Bundestag* allemand, la Proposition a été examinée par la commission chargée des affaires juridiques, qui elle-même, a reçu un avis de la commission chargée des affaires relatives à l'UE, et dans le *Riksdag* suédois, le test de subsidiarité a été accompli uniquement par la commission sur la justice.

Dans le parlement néerlandais, le test de subsidiarité a été lancé par la commission temporaire sur la subsidiarité des deux chambres des États Généraux mais, par la suite, il a été mené individuellement dans le *Tweede Kamer* par la commission permanente sur la justice et dans le *Eerste Kamer* par la commission pour le Conseil JAI.

2.2.2 Participation des sessions plénières

Le *Bundestag* allemand, le *Tweede Kamer* et le *Eerste Kamer* néerlandais ont été les chambres participantes qui ont mené les délibérations plénières sur la Proposition et pris la décision finale sur sa conformité au principe de subsidiarité au niveau plénier.

2.2.3 Coordination entre les Chambres des parlements bicaméraux

La coordination du test de subsidiarité dans les deux chambres des parlements bicaméraux a pris place dans les États Généraux néerlandais et dans la *Houses of the Oireachtas* irlandaise.

Initialement, le *Tweede Kamer* et le *Eerste Kamer* des États Généraux néerlandais ont coordonné leurs activités conformément à la procédure conjointe standard, alors que le test était lancé par la commission temporaire conjointe sur la subsidiarité. Toutefois, la

commission permanente sur la justice du *Tweede Kamer* et la commission pour le Conseil JAI du *Eerste Kamer* avaient des avis différents sur la Proposition et le temps manquait pour une médiation. Il a été décidé de faire parvenir à la Commission des lettres séparées contenant des avis légèrement différents.

Dans le cas de la *Houses of the Oireachtas* irlandaise, la commission mixte sur les affaires européennes de celle-ci inclut à la fois des membres du *Dáil* et du *Seanad*. Par conséquent, les deux Chambres participent simultanément au test de subsidiarité.

2.2.4 Consultation des parlements régionaux qui ont un pouvoir de légiférer

Durant ce test de subsidiarité, les parlements régionaux qui ont un pouvoir de légiférer ont été consultés dans deux cas, c.à.d. celui du *Bundesrat* autrichien et celui de la *House of Lords* du R.-U.. D'après la *House of Lords* du R.-U., une réponse a été reçue de la commission chargée des affaires européennes et extérieures de l'assemblée nationale pour le Pays de Galles, mais le parlement écossais et l'Assemblée de l'Irlande du nord ont été incapables de prendre en considération la question à l'intérieur du délai établi par la COSAC en raison du congé estival.

2.2.5 Information fournie par les gouvernements

Sur 21 parlements participants, 12 ont reçu de l'information du gouvernement (par écrit et/ou oralement) sur la Proposition. Dans la majorité des cas, les gouvernements ont fourni aux parlements participants des mémorandums explicatifs qui incluent un avis sur la subsidiarité. Dans cinq cas, les gouvernements ont fourni les témoignages oraux récoltés durant les réunions de la commission. Il y avait aussi quelques cas où les gouvernements n'ont fourni aux parlements participants aucune information parce qu'on ne leur a pas demandé ou parce qu'ils étaient en retard.

2.2.6 Participation des ONG, groupes d'intérêts, experts externes et autres parties concernées

Étant donné le degré de difficulté de mener le test durant le congé parlementaire, la plupart des parlements ont trouvé difficile de consulter les organisations non gouvernementales, les groupes d'intérêts, les experts externes et les autres parties concernées. Néanmoins, trois parlements participants ont consulté des organes externes. Le *Bundesrat* autrichien a consulté la chambre autrichienne des avocats (*Österreichischer Rechtsanwaltskammertag*), le *Kamra tad-Deputati* malte a consulté les palais de justice maltes pour établir les pratiques courantes dans le domaine, et le *Senat* polonais a fourni un rapport d'expertise externe préparé par un expert indépendant.

2.3 CONCLUSIONS

2.3.1 Manquements au principe de subsidiarité identifiés

Trois participants au test de subsidiarité – le *Bundesrat* autrichien, la *Houses of the Oireachtas* irlandaise et *Kamra tad-Deputati* malte – ont indiqué qu’ils ont trouvé que la Proposition manquait au principe de subsidiarité.

Dans sa déclaration à la Commission européenne du 3 septembre 2009, la Commission chargée des affaires relatives à l’UE du ***Bundesrat* autrichien** a conclu que la proposition « **ne peut pas être acceptée sous sa forme actuelle** ». La commission a fait valoir que la Proposition était « était essentiellement une codification des décisions de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) » et par conséquent « **l’urgence du besoin d’une décision cadre est sujette à caution** puisque les États membres sont en tout état de cause obligés en principe de se conformer aux décisions de la CEDH ». En outre, selon la Commission, « le nombre limité de décisions de la CEDH impliquant des violations des articles 6.3 (a) et 3 (e) de la CEDH semblerait aussi indiquer qu’il n’y a **pas de besoin urgent pour un instrument juridique** à cet égard ».

Dans son avis motivé du 3 septembre 2009, la commission mixte sur les affaires européennes de la ***Houses of the Oireachtas* irlandaise** a déclaré « **que certaines parties de la Proposition pourraient ne pas se conformer complètement au principe de subsidiarité** ». La Commission a basé ses conclusions sur le raisonnement suivant :

« Il pourrait y avoir certains aspects de la portée de la proposition qu’il serait mieux de laisser aux États membres, alors que pour certains autres, il y aurait des avantages à ce que l’action soit entreprise au niveau de la Communauté. Par exemple, le test de subsidiarité (nécessité et bénéfice clair) devrait être évalué pour déterminer s’il serait mieux appliqué à « toutes les personnes » comme proposé (ce qui se traduisait par un mélange des options (b) et (c) dans la proposition, ou simplement à des cas transfrontaliers (option (d))). La Communauté peut avoir la compétence de légiférer à l’égard des cas transfrontaliers mais ceci compte dûment tenu de la compétence nationale si la proposition doit être appliquée à tous les cas d’acte criminel ».

De plus, la commission mixte sur les affaires européennes a exprimé des doutes en ce qui a trait au fondement juridique de la Proposition. La Commission a attiré l’attention sur le fait que la nouvelle Proposition « était à l’origine une partie d’une proposition de 2004 à laquelle s’opposait un certain nombre d’États membres en raison de son fondement juridique, et certains doutes quant à sa conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ». Étant donné que la nouvelle Proposition était « très semblable à ce qui a circulé auparavant » et « utilisait le même fondement juridique (c.à.d. l’article 31(1) c du TEU » la commission mixte sur les affaires européennes a demandé une clarification supplémentaire de la Commission sur ce point.

La commission chargée des affaires relatives à l’UE du ***Kamra tad-Deputati* malte** a émis sa déclaration du 14 septembre 2009 après être arrivé à la conclusion que la Proposition « représente un cas de surréglementation et de chevauchement des tâches puisque la question

est déjà suffisamment règlementée par chaque État membre individuel conformément à une norme minimale commune convenue tel qu'établi dans la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales (qui constituent une partie des principes généraux du droit dans la Loi de l'UE) et la Charte des Droits de l'Homme qui se sont vu donner une conséquence juridique au moment de la ratification du Traité de Lisbonne". Par conséquent, selon l'avis de la Commission, **la Proposition « va plus loin que la question de subsidiarité et constitue une mesure non fondée au niveau de l'UE »**. De plus, la Commission met en doute le fondement juridique de la Proposition.

Il vaut la peine de rappeler que l'article 7 du Protocole donne les grandes lignes de deux procédures auxquelles appelées communément « carte jaune » et « carte orange ». La procédure « carte orange » ne peut pas être utilisée dans ce cas puisque la Proposition tombe sous la procédure de consultation et non celle de co-décision (l'équivalent de la procédure législative ordinaire selon les termes du Traité de Lisbonne). Par conséquent, c'est seulement la procédure « carte jaune » qui est applicable dans ce cas. Selon le Protocole, le nombre de votes minimum requis pour déclencher la procédure « carte jaune » est 1/3 de tous les votes aux parlements nationaux (c.à.d. 18 votes sur 54), et dans le cas d'une proposition dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, ce seuil est 1/4 (c.à.d. 14 votes sur 54).

En raison de ce test de subsidiarité, les avis du *Bundesrat* autrichien (un vote), de la *Houses of the Oireachtas* irlandaise (deux votes) et du *Kamra tad-Deputati* malte (deux votes), qui font cinq votes au total, seraient insuffisant pour déclencher la procédure « carte jaune » tel qu'établi dans le Protocole.

Il faudrait prendre note qu'**aucun des parlements qui ont complété le test après la date limite du 14 septembre n'ont trouvé que la Proposition manquait au principe de subsidiarité.**

2.3.2 Avis motivés

Selon l'article 6 du Protocole, tout parlement national ou toute chambre de parlement national peut, durant une période de 8 semaines, faire parvenir aux Présidents du Parlement Européen, au Conseil et à la Commission, un **avis motivé** déclarant pourquoi il considère que l'avant-projet en question **ne se conforme pas** au principe de subsidiarité.

Indépendamment des trois parlements participants qui ont trouvé un manquement potentiel au principe de subsidiarité et émis des avis motivés au sens du Protocole (deux d'entre eux sous la forme d'une déclaration), six autres parlements participants ont émis des avis (par ex. le *Folketing* danois, le *Senato della Repubblica* italien, le *Sénat* français) ou fait parvenir un mémoire à la Commission Européenne (par ex. le *Tweede Kamer* néerlandais, le *Bundestag* allemand). Dans ces documents, les parlements ont soit exprimé leur support général pour la Proposition (par ex. le *Tweede Kamer* néerlandais, l'*Assembleia da República* portugaise), ou demandé de l'information supplémentaire à la Commission. Par exemple, le *Eerste Kamer* néerlandais a demandé à la Commission de fournir de l'information supplémentaire le fondement juridique et sur la valeur ajoutée de la Proposition à l'égard des dispositions de la CEDH et à la jurisprudence basée sur celles-ci.

2.3.3 Justification sur le respect du principe de subsidiarité

11 parlements participants ont trouvé que la justification de la Commission pour la Proposition quant à sa conformité au principe de subsidiarité n'était pas entièrement satisfaisante.

Par exemple, la *House of Lords* du R.-U. a indiqué que la justification donnée sous l'entête « Subsidiarité » du mémorandum explicatif de la Commission était « inadéquate » et fait remarquer que « le mémorandum n'indique pas de manière satisfaisante ou ne résume pas les problèmes qui sont identifiés dans l'analyse d'impact ». De plus, la *House of Lords* a trouvé que le préambule de la Proposition (en particulier les considérants (5) à (8)) était aussi « en termes très généraux » et « ne donne pas une idée claire de ce pourquoi la Proposition est nécessaire alors que tous les États membres font partie de la CEDH ». Elle a fait ressortir que ce fut « seulement en lisant l'analyse d'impact que le pourquoi de la justification de l'action de l'UE dans ce domaine devint clair ».

De manière similaire, le *Vouli ton Antiprosopon* chypriote et la *House of Commons* du R.-U. ont fait remarqué qu'une déclaration brève au paragraphe 24 du mémorandum explicatif de la Commission n'était pas suffisant. Il s'agissait d'une déclaration plutôt que d'une analyse.

D'après la *Houses of the Oireachtas* irlandaise, « il semble que la Commission n'a pas complété tous les éléments de la déclaration détaillée comme requis selon le Protocole sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité ». La commission a particulièrement attiré l'attention sur « le manque d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs pour prouver le bien-fondé du besoin de la Proposition ». « comment les circonstances ont changé depuis que la Proposition de 2004 a été rejetée par 6 États membres pour satisfaire les préoccupations soulevées relativement au fondement juridique et à la subsidiarité » n'était pas clair pour la commission. Finalement, « Étant données les implications juridiques de rendre la proposition applicable à toutes les personnes lors de poursuites criminelles, plutôt que de le faire simplement pour les cas transfrontaliers, il n'y avait pas suffisamment de justification fournies pour choisir cette option plutôt que celles qui auraient eu moins d'implications légales, politiques et financières ».

Le *Eerste Kamer* néerlandais, dans sa lettre à la vice-présidente de la Commission Européenne, Mme Margot Wallström expose que « en ce qui concerne les principes de subsidiarité et de proportionnalité, le Sénat a pu parvenir à une entente, sujette à certaines réserves », mais a demandé de l'information supplémentaire sur le fondement juridique de la Proposition, à la valeur ajoutée de la Proposition à l'égard des dispositions de la CEDH et à la jurisprudence basée sur celles-ci. Le *Eerste Kamer* a aussi fait valoir que de plus amples explications étaient requises sur l'affirmation de la Commission à l'effet que l'application des dispositions de la CEDH dans les États membres était incompatible et que ce problème pourrait être résolu par la Proposition.

Le *Senat* polonais, de son côté, a dit regretter que la Commission n'ait « pas identifié tous les arguments nécessaires et ceux qui ont été présentés dans la justification n'étaient pas formulés adéquatement ».

Finalement, certains parlements, ont trouvé que la justification de la Commission était satisfaisante en général, mais ont émis certaines réserves. Par exemple, le *Narodno Sabranie*

bulgare a émis des réserves quant à l'article 5 (2) de la Proposition sur l'obligation des États membres d'offrir une formation aux juges, avocats et autres personnels judiciaires pertinents. Alors que le *Tweede Kamer* néerlandais a fait remarquer que la justification aurait pu être mieux équilibrée en ajoutant une étude sur la relation entre la Proposition et la CEDH, parce que les normes minimales communes à l'égard de l'interprétation et de la traduction dans les procédures pénales que la Proposition introduit sont aussi couvertes par les articles 5 et 6 de la CEDH.

2.3.4 Difficultés rencontrées durant le test

Un certain nombre de parlements participants ont cité le **congé parlementaire comme étant la principale difficulté** rencontrée durant le test de subsidiarité. Par conséquent, en raison des contraintes de temps, « il restait peu de temps pour accomplir le test de subsidiarité » (le Dutch *Eerste Kamer* néerlandais), quelques parlements « ont été incapables d'impliquer les commissions spécialisées ou d'entendre les avis des parties concernées (le Cypriot *Vouli ton Antiprosopon* chypriote), « la période de 8 semaines était à l'extérieur du mandat parlementaire, ce qui limitait la capacité de débattre en profondeur » (la *Assembleia da República* portugaise), il était « impossible de médier entre les deux Chambres du parlement » (le *Tweede Kamer* néerlandais), « des arrangements spéciaux ont dûs être pris pour permettre à la Commission de prendre en considération la question de la subsidiarité et le congé parlementaire a rendu la coordination difficile avec les autres Chambres du parlement bicaméral aussi bien qu'avec les législatures régionales » (la *House of Lords* du R.-U.).

La *Houses of the Oireachtas* irlandaise a souligné que le fait que le test était entrepris durant le début du congé parlementaire « est une préoccupation continue en ce qui a trait à la date de publication des propositions choisies pour un test ». Le *Kamra tad-Deputati* malte, de son côté, a souligné que « la période de 8 semaines du Traité de Lisbonne n'est pas suffisante lorsque les parlements sont en congé parlementaire ».

La *House of Lords* du R.-U. a observé que « la Commission est préparée à concéder qu'elle escomptera que août est le mois où le Protocole était en force » et a admis que « une telle concession aidera la *House of Lords* à gérer la procédure relative aux avis motivés selon le Protocole si les propositions sont publiées durant la période estivale ».

La *Houses of the Oireachtas* irlandaise a par conséquent recommandé que la COSAC, dans son rapport final, considère « les difficultés pratiques et logistiques qui sont survenues encore lorsqu'une proposition testée relativement à la subsidiarité fait partie de celles qui sont publiées en début de la période de congé parlementaire d'été pour la plupart des parlements ».

D'un autre côté, 11 parlements participants ont rapporté qu'ils n'ont rencontré aucune difficulté à mener le test durant le délai établi (par ex. le *Folketing* danois, le *Senato della Repubblica* italien, le *Sénat* français, le *Saeima* letton, ou le *Riksdag* suédois).

Une autre préoccupation exprimée par la *Assembleia da República* portugaise concernait l'**objet lui-même de ce test de subsidiarité**. Le parlement portugais a attiré l'attention sur le fait que « le plan initial de la Commission prévoyait de mettre de l'avant une *Proposition en vue d'une décision-cadre du Conseil sur les droits procéduraux dans les procédures pénales*

et c'est celle qui a été choisie par les parlements nationaux dans le cadre de la COSAC. Toutefois, la proposition en train d'être examinée dans le cadre du test de subsidiarité actuel est une *Proposition en vue de garantir le droit à l'interprétation et à la traduction lors de procédures pénales*, c.à.d., faisant référence seulement à un aspect spécifique de la question plus vaste reliée aux droits procéduraux lors de procédures pénales ». Par conséquent, « ce test de subsidiarité ne visait pas exactement la même proposition que les parlements nationaux ont choisi d'examiner dans le cadre de la COSAC »⁸.

Finalement, dans ses commentaires sur le test de subsidiarité actuel, la *Houses of the Oireachtas* irlandaise a souligné le besoin qu'ont les parlements nationaux de développer une définition et une interprétation convenues du principe de subsidiarité et de considérer la valeur concrète « d'isoler la subsidiarité pour l'examen par les parlements nationaux séparément des enjeux inter-reliés du fondement juridique et de la proportionnalité dans toute nouvelle législation de l'UE ».

2.3.5 Utilisation d'IPEX

En vue de rehausser l'échange d'information durant le test de subsidiarité, les parlements nationaux ont été incités à partager l'information sur le site Web IPEX.

Dans leurs réponses au questionnaire, huit parlements participants ont indiqué qu'ils avaient utilisé rondement le site Web IPEX pour informer les autres parlements du début de la procédure d'examen, pour publier leurs conclusions ou pour suivre les activités des autres parlements.

Vers le 15 septembre 2009, une journée après la date limite, 20 parlements/chambres avaient affiché de l'information sur le site Web IPEX : 12 ont indiqué qu'ils avaient entrepris la procédure d'examen et huit ont indiqué qu'ils l'avaient complétée. De plus, cinq parlements ont indiqué qu'ils avaient rencontré des problèmes concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité, alors que sept parlements ont indiqué qu'ils avaient des renseignements importants à échanger. Globalement, qu'un tel nombre de parlements aient fait un usage actif de IPEX démontre une tendance positive.

Cependant, six parlements participants n'ont pas réussi à afficher quelque information que ce soit sur IPEX et sept autres parlements participants n'ont pas mis à jour l'information, privant en fait les autres parlements nationaux de l'information sur les résultats finaux du test de subsidiarité. Cette situation a été en partie mitigée par l'échange vif d'information sur le test de subsidiarité entre les représentants des parlements nationaux à Bruxelles.

⁸ Pour de plus amples informations sur ce point, veuillez consulter la Partie 1.2 de ce rapport.

TABLEAU : INFORMATION CLÉ SUR LE TEST DE SUBSIDIARITÉ

(Ce tableau contient les renseignements relatifs au test de subsidiarité réalisé par les parlements qui ont complété le test à l'intérieur du délai de 8 semaines)

| Pays, Chambre | Procédure utilisée pour réaliser le test | Coopération avec les autres parlements nationaux | Publication des conclusions | Trouvé un manquement ? | Émission d'un avis motivé ? | Justification de la Commission satisfaisante ? | Autres observations ? |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autriche : Bundesrat | Le test a été exécuté par la commission chargée des affaires européennes. Le Ministère de la Justice a fourni un mémorandum explicatif et un exposé de position. Les officiels du Ministère de la Justice ont fourni des mémoires à la commission. | Non | Un résumé des travaux a été publié sur le site Web du parlement. Les déclarations ont été publiées sur IPEX. | OUI | Oui, sous la forme d'une déclaration de la Commission chargée des affaires européennes à la Commission européenne. | Non. Le besoin urgent d'une décision cadre est sujet à caution. | - |
| Bulgarie : Narodno Sabranie | La décision finale sur le test a été prise par la commission des affaires européennes et du contrôle des fonds européens qui a reçu un avis de la Commission chargée des affaires juridiques. Le Gouvernement a fourni un mémorandum explicatif. Les experts du Ministère de la Justice ont participé aux réunions des commissions. | IPEX a été consulté. | Le rapport de la commission des affaires européennes et du contrôle des fonds européens a été publié sur le site Web du Narodno Sabranie et dans son bulletin de nouvelles "Evrovesti". | Non | Non | Non | - |
| Chypre : Vouli Ton Antiproson | Le test a été réalisé par la Commission parlementaire des affaires européennes. Le Ministère de la Justice et de l'ordre public a soumis un avis. | IPEX a été consulté. | Un rapport sera transmis aux institutions de l'UE. | Non | Non | Non. La justification de la Commission, à l'égard du principe de subsidiarité, a été présumée insatisfaisante parce que seulement une très brève section dans la Proposition était dédiée à la justification. | En conséquence des contraintes de temps, aucune commission spécialisée n'a été impliquée et aucun avis des parties concernées n'a été entendu. |
| Danemark : Folketing | Le test a été réalisé par la Commission des affaires européennes et la Commission chargée des affaires juridiques. La décision finale a été prise par Commission des affaires européennes. Le gouvernement a fourni une note de subsidiarité. | Non | Les conclusions seront rendues disponibles au public sur le site Web du Folketing | Non | Oui | Oui | - |

| Pays, Chambre | Procédure utilisée pour réaliser le test | Coopération avec les autres parlements nationaux | Publication des conclusions | Trouvé un manquement ? | Émission d'un avis motivé ? | Justification de la Commission satisfaisante ? | Autres observations ? |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irlande : <i>Houses of the Oireachtas</i> | Le test a été exécuté par la commission mixte sur les affaires européennes avec la première responsabilité pour les tests de subsidiarité et l'examen des propositions législatives de l'UE, aucune autre commission n'a été impliquée. Des renseignements ont été fournis par le Département de la Justice. | Des contacts informels ont été établis par l'entremise des représentants du parlement national à Bruxelles et l'information sur IPEX a été évaluée. | Les avis motivés ont été affichés sur le site Web de la Commission mixte. | OUI Certaines parties de la Proposition peuvent ne pas être pleinement conformes au principe de subsidiarité. | Oui | Non. La justification de la Commission est incomplète. | Le test a été entrepris durant le début du congé parlementaire. C'est une préoccupation continue en ce qui a trait à la date de publication des propositions choisies pour un test. |
| Italie : <i>Senato della Repubblica</i> | La Commission des politiques de l'Union européenne a adopté un avis. | Grâce à IPEX. | Les procès-verbaux de la réunion de la Commission étaient rendus disponibles sur le site Web du Senato della Repubblica. | Non | Oui | Oui | - |
| France: <i>Sénat</i> | Le test a été réalisé par la Commission des affaires de l'UE. | Non | Les conclusions ont été publiées sur le site Web du <i>Sénat</i> . | Non | Oui | Oui | - |
| Allemagne : <i>Bundestag</i> | La Commission chargée des affaires juridiques (la commission directrice) et la Commission sur les affaires européennes qui a soumis un avis. La décision finale a été prise par la plénière. Le Ministre fédéral de la justice et le Ministre fédéral de l'intérieur ont fourni des renseignements écrits/rapports sur la Proposition. | Non | Un bref résumé de la décision a été publié sur IPEX. | Non | Non | Durant les discussions parlementaires, la justification de la Commission n'a pas été critiquée pour ne pas être suffisante. | - |
| Latvie : <i>Saeima</i> | La Commission sur les affaires européennes a réalisé le test. Le Président et les membres de la Commission sur les affaires juridiques ont participé à la réunion de la Commission sur les affaires européennes. Le Ministre de la Justice a fourni un avis sur la conformité de la Proposition aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. | Suivi le déroulement du test dans d'autres parlements grâce à IPEX et par l'entremise du représentant du Saeima à l'UE. | Un communiqué de presse sur la dernière réunion de la Commission sur les affaires européennes a été envoyé aux agences de nouvelles de la Latvie. | Non | Non | Oui | « La Commission européenne a choisi un cadre adéquat pour développer un instrument juridique ». |

| Pays, Chambre | Procédure utilisée pour réaliser le test | Coopération avec les autres parlements nationaux | Publication des conclusions | Trouvé un manquement ? | Émission d'un avis motivé ? | Justification de la Commission satisfaisante ? | Autres observations ? |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malte : <i>Kamra tad-Deputati</i> | Le test a été réalisé par la Commission sur les affaires étrangères et les affaires européennes. | Suivi la position des parlements sur IPEX, lorsqu'ils étaient disponibles dans une langue familière. Dans les autres cas, contacté les correspondants IPEX. | Pas immédiatement, mais publiera via la presse et les médias. | OUI, et au-delà. Cette Proposition représente un cas de surréglementation et de chevauchement des tâches. Va plus loin que la question de subsidiarité et constitue une mesure non fondée au niveau de l'UE. | Oui. Sous la forme d'une déclaration de la Commission des affaires étrangères et européennes. | La Proposition représente un cas de surréglementation et de chevauchement des tâches. Elle constitue une mesure non fondée au niveau de l'UE. | L'adoption de la Proposition et lancement du test de subsidiarité de la COSAC a coïncidé avec la période où le parlement est en congé parlementaire. La période de 8 semaines du Traité de Lisbonne n'est pas suffisante lorsque les parlements sont en congé parlementaire. |
| Les Pays-Bas : <i>Tweede Kamer</i> | Le test de subsidiarité a été lancé par la commission temporaire sur la subsidiarité des deux chambres des États Généraux mais, par la suite, il a été mené individuellement dans le Tweede Kamer par la commission permanente sur la justice. La décision finale a été prise dans la plénière du Tweede Kamer. | Non | Les conclusions ont été publiées dans les procès-verbaux parlementaires officiels. | Non | Un mémoire à la Commission européenne, cc. au Parlement européen, au Conseil, à la COSAC et au Gouvernement néerlandais. | Oui, bien que la justification aurait pu être mieux équilibrée en ajoutant une étude sur la relation entre la Proposition et la CEDH. | Les contraintes de temps dues à la période de congé parlementaire ont rendu impossible de médier entre les deux chambres du parlement. |
| Les Pays-Bas : <i>Eerste Kamer</i> | Le test de subsidiarité a été lancé par la commission temporaire sur la subsidiarité des deux chambres des États Généraux. La Proposition a été examinée par la Commission pour le Conseil JAI du <i>Eerste Kamer</i> . La décision finale a été prise dans la plénière du <i>Eerste Kamer</i> . | Non | Les conclusions ont été publiées sur le site Web du <i>Eerste Kamer</i> et sur IPEX. | Non, mais de l'information additionnelle a été demandée par la Commission européenne. | Oui | Non. Le <i>Eerste Kamer</i> a demandé à la Commission de fournir de l'information supplémentaire sur le fondement juridique et sur la valeur ajoutée de la Proposition à l'égard des dispositions de la CEDH et à la jurisprudence basée sur celles-ci. | En raison du début des réunions de la commission et des réunions plénières, il y avait peu de temps pour procéder au test de subsidiarité. |

| Pays, Chambre | Procédure utilisée pour réaliser le test | Coopération avec les autres parlements nationaux | Publication des conclusions | Trouvé un manque- ment ? | Émission d'un avis motivé ? | Justification de la Commission satisfaisante ? | Autres obser- vations ? |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pologne : <i>Sejm</i> | Le test a été réalisé par la Commission sur les affaires européennes qui est un organe spécialisé donnant des avis sur les questions européennes au nom du Sejm. | Non | L'avis a été publié sur son site Web. La transcription de la réunion – sur le site Web du Sejm. | Non | Oui, sous la forme d'un avis de la Commission reconnaissant qu'il n'y a pas de manquement. | Oui | - |
| Pologne : <i>Senat</i> | La décision finale a été prise par la Commission sur les affaires européennes en coopération avec la commission chargée des droits de l'homme, de la règle de droit et des pétitions. Le gouvernement a soumis ses positions par écrit et donné un témoignage à la réunion de la commission. | Non | Un rapport sur le test de subsidiarité a été publié sur le site Web de la Commission sur les affaires européennes et sur IPEX. | Non | Non | Non. « La Commission n'a pas identifié tous les arguments nécessaires et ceux mis de l'avant dans la justification ne sont pas suffisamment bien formulés. » | Le parlement polonais considère actuellement des amendements aux règles de procédure des deux Chambres en vue de la possible entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. |
| Portugal : <i>Assembleia da República</i> | Le test a été mené par la Commission sur les affaires européennes. La Commission sur les affaires constitutionnelles, les libertés, les droits et les garanties a émis un avis à la Commission sur les affaires européennes. | IPEX a été consulté. | Les conclusions ont été téléchargées sur IPEX. | Non | Oui | Oui | La période de 8 semaines était à l'extérieur du mandat parlementaire, ce qui limitait la capacité de débattre en profondeur. Le test de subsidiarité ne visait pas exactement la même proposition que les parlements nationaux ont choisi d'examiner dans le cadre de la COSAC |
| Slovaquie : <i>Národná Rada</i> | La Commission sur les affaires européennes a réalisé le test. Le Ministre de la Justice a fourni un avis préliminaire sur la Proposition. | Non | Une conférence de presse était tenue après la réunion de la commission et la résolution était publiée sur le site Web du <i>Národná Rada</i> | Non | Non | Oui | Rencontré des difficultés dues au congé parlementaire. |

| Pays, Chambre | Procédure utilisée pour réaliser le test | Coopération avec les autres parlements nationaux | Publication des conclusions | Trouvé un manquement ? | Émission d'un avis motivé ? | Justification de la Commission satisfaisante ? | Autres observations ? |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slovénie : <i>Državni zbor</i> | La Commission chargée des politiques intérieures, de l'administration publique et de la justice a réalisé le test et adopté un avis. La décision finale a été prise par la Commission sur les affaires européennes. Le gouvernement a fourni un mémorandum explicatif. Le Secrétaire d'état du Ministère de la Justice a présenté une communication verbale à la réunion de la Commission sur le DPPAJ. | Non | Le rapport était publié sur IPEX. | Non | Non | Non | - |
| Slovénie : <i>Državni svet</i> | Le test a été réalisé par la Commission pour les relations internationales et les affaires européennes. Le Ministre de la Justice a présenté un témoignage oral à la réunion de la Commission. | Non | Non | Non | Non | Oui | La période de 8 semaines a coïncidé avec le congé parlementaire estival. |
| Suède : <i>Riksdag</i> | La Commission sur la Justice a fait l'examen de la Proposition. Le Gouvernement n'a pas fourni de renseignements cette fois-ci, mais précédemment, c.à.d. le 8 mai et le 14 décembre 2008, le Ministre de la Justice a informé certains membres de la Commission de la Proposition à venir. | IPEX a été consulté. | Les conclusions étaient enregistrées dans les procès-verbaux de la réunion de la Commission et publiées sur IPEX. | Non | Non | Oui | - |
| Royaume-Uni : <i>House of Commons</i> | Le test a été réalisé par la Commission de contrôle des affaires européennes. Le Ministre de la Justice a fourni un mémorandum explicatif, mais la Commission a demandé des renseignements supplémentaires sur la question. | À un niveau officiel, la Commission a été consultée par la commission mixte sur les affaires européennes de la <i>Houses of the Oireachtas</i> irlandaise. | Les conclusions ont été publiées dans le rapport à la <i>House of Commons</i> du R.-U.. Le rapport sera aussi téléchargé sur IPEX. | Non | Non | Non. La justification n'était pas satisfaisante dans le mémorandum explicatif de la Commission. L'analyse dans l'évaluation de l'impact de la Commission était plus utile. | Le congé estival parlementaire se termine le 9 octobre. Mais parce que la Commission a décidé de se réunir en septembre, elle n'aura pas été capable de respecter le délai de 8 semaines pour la soumission d'un avis motivé. |

| Pays, Chambre | Procédure utilisée pour réaliser le test | Coopération avec les autres parlements nationaux | Publication des conclusions | Trouvé un manque- ment ? | Émission d'un avis motivé ? | Justification de la Commission satisfaisante ? | Autres obser- vations ? |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Royaume- Uni : <i>House of Lords</i> | Le test a été accompli par la Sous-Commission sur la loi et les institutions (Sous-Commission E) de la Commission sur l'Union européenne. La Commission chargée des affaires européennes et extérieures de l'assemblée nationale pour le Pays de Galles a fourni une réponse. Le Gouvernement a fourni un mémorandum explicatif. | Non | Des mises à jour sur les progrès seront disponibles sur le site Web de la Commission et via IPEX. | Non | Non | Non. La justification donnée sous l'entête «Subsidiarité » dans le mémorandum explicatif de la Commission est inadéquat. | En raison du congé estival, des arrangements spéciaux ont dû être faits pour considérer la question de la subsidiarité. Le congé a aussi rendu difficile la coordination entre la <i>House of Commons</i> et les trois législatures régionales. |



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 ottobre 2009 (22.10)
(Or. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0101 (CNS)**

**14552/1/09
REV 1**

**DROIPEN 125
COPEN 197**

NOTA RIVEDUTA

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| della: | presidenza |
| al: | Consiglio |
| n. doc. prec.: | 14289/09 DROIPEN 122 COPEN 193 |
| Oggetto: | Sessione del Consiglio (Giustizia e Affari interni) del 23 ottobre 2009 1. Progetto di risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali 2. Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali 3. Proposta di risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che promuove l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - Orientamento generale |

Il 1° luglio 2009 la presidenza ha presentato una "tabella di marcia per una migliore tutela di indagati e imputati in procedimenti penali"¹.

Successivamente si è deciso di dare allo strumento la forma di una "risoluzione" e di modificare il titolo in (progetto di) "risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali".

¹ 11457/09 DROIPEN 53 COPEN 120

L'8 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali¹.

La presidenza, ritenendo opportuno fornire linee guida agli Stati membri per promuovere un'efficace applicazione dei diritti contemplati dalla proposta, ha presentato un progetto di risoluzione a corredo della decisione quadro².

Il Gruppo degli Amici della presidenza, il Gruppo "Diritto penale sostanziale", i consiglieri GAI, il Comitato dell'articolo 36 ed il Comitato dei rappresentanti permanenti (Parte seconda) hanno esaminato i testi nel corso di varie riunioni.

La situazione è attualmente la seguente:

TABELLA DI MARCIA

FR, IE, NL e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare.

LV ha formulato una riserva di carattere linguistico.

Modifiche apportate/Questioni ancora in sospeso

È fatto riferimento al testo che figura nell'allegato 1. Non vi sono questioni in sospeso.

¹ 11917/09 DROIPEN 60 COPEN 133 + ADD 1 + ADD 2.

² 12116/09 DROIPEN 66 COPEN 139

DECISIONE QUADRO

CZ, DK, FR, IE, LT, MT, NL, SI e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare.
LV ha formulato una riserva di carattere linguistico.

Modifiche apportate/Questioni ancora in sospeso

È fatto riferimento al testo che figura nell'allegato 2. Non vi sono questioni in sospeso.

Si rilevi che SI ha proposto di sottoporre al Segretariato del Consiglio d'Europa il testo emerso dal dibattito condotto dagli organi del Consiglio, per verificare se esso sia conforme alla CEDU, conformemente all'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ("a prova dei criteri di Strasburgo").

La presidenza constata che il Segretariato del Consiglio d'Europa è stato consultato in via informale su tutti e tre i progetti di strumenti (cfr. docc. 12394/09 e 12926/09), ha preso posizione in merito alle tre iniziative e si è espresso positivamente al riguardo. Le osservazioni del Segretariato del Consiglio d'Europa sono state determinanti per i negoziati condotti dalla presidenza nel corso della procedura.

RISOLUZIONE

Le delegazioni DK, FR, IE, LT, MT, NL, SI e UK hanno formulato una riserva d'esame parlamentare.

LV ha formulato una riserva di carattere linguistico.

Modifiche apportate/Questioni ancora in sospeso

È fatto riferimento al testo che figura nell'allegato 3. Non vi sono questioni in sospeso.

Progetto di
**Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento
dei diritti procedurali di
indagati o imputati in procedimenti penali**

Il Consiglio dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'Unione europea, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in seguito denominata "convenzione") costituisce la base comune per la tutela dei diritti di indagati o imputati nel procedimento penale, che ai fini della presente risoluzione comprende sia la fase preprocessuale che quella processuale.
- (2) Inoltre la convenzione, conformemente all'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituisce un fondamento importante che consente agli Stati membri di nutrire reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale e di rafforzare tale fiducia. Nel contempo, sono possibili ulteriori iniziative dell'Unione europea volte a garantire la piena attuazione e il rispetto delle norme della convenzione e, ove opportuno, ad assicurare un'applicazione coerente delle norme applicabili nonché a rendere più rigorose le norme vigenti.
- (3) L'Unione europea ha definito con successo uno spazio di libera circolazione e soggiorno di cui beneficiano i cittadini che sempre più frequentemente si recano, studiano e lavorano in paesi diversi dal paese di residenza. Tuttavia, l'eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno comportano inevitabilmente che un numero crescente di persone siano interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza. In tali situazioni, i diritti procedurali di indagati o imputati diventano particolarmente importanti per garantire il diritto ad un processo equo.

- (4) Infatti, benché a livello di Unione europea siano state adottate varie misure per garantire un alto grado di sicurezza ai cittadini, risulta parimenti necessario affrontare problemi specifici che possono sorgere quando una persona è indagata o imputata in un procedimento penale.
- (5) Al fine di assicurare l'equità dei procedimenti penali occorre pertanto un'azione specifica riguardante i diritti procedurali. Tale azione, che può includere sia misure legislative che di altro tipo, rafforzerà la fiducia dei cittadini nel fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri tuteleranno e garantiranno i loro diritti.
- (6) Nel 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha concluso che nel contesto dell'attuazione del principio di reciproco riconoscimento si dovrebbe anche prevedere l'avvio di lavori sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono repute necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri (punto 37).
- (7) Parimenti, il programma dell'Aia del 2004 stabilisce che l'ulteriore realizzazione del reciproco riconoscimento quale fondamento della cooperazione giudiziaria presuppone l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali, in base a studi sull'attuale livello di garanzia negli Stati membri e nel debito rispetto delle loro tradizioni giuridiche (punto 3.3.1.).
- (8) Il reciproco riconoscimento presuppone che le autorità competenti degli Stati membri abbiano fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. Per rafforzare la reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante, a integrazione della convenzione, disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali che siano correttamente attuate ed applicate negli Stati membri.

- (9) Da studi recenti emerge che tra gli esperti esiste un ampio sostegno a favore di un'azione dell'Unione europea in materia di diritti procedurali, tramite misure legislative e di altro tipo, e che è necessario rafforzare la reciproca fiducia tra le autorità giudiziarie degli Stati membri¹. Il Parlamento europeo ha espresso opinioni analoghe². Nella comunicazione per il programma di Stoccolma³, la Commissione europea osserva che il potenziamento dei diritti della difesa è essenziale per mantenere la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione europea.
- (10) Le discussioni sui diritti procedurali svoltesi negli ultimi anni nell'Unione europea non hanno portato a risultati concreti. Sono stati nondimeno compiuti notevoli progressi nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia con riferimento a misure volte ad agevolare il procedimento penale. È giunto il momento di agire per migliorare l'equilibrio tra tali misure e la tutela dei diritti procedurali delle persone. Ci si dovrebbe sforzare di potenziare le garanzie procedurali e il rispetto dello stato di diritto nei procedimenti penali, indipendentemente dal luogo dell'Unione europea in cui i cittadini decidono di viaggiare, studiare, lavorare o vivere.
- (11) Tenuto conto dell'importanza e della complessità di tali questioni, appare opportuno affrontarle procedendo per tappe, garantendo nel contempo una coerenza globale. Trattare le future azioni settore per settore consente di incentrare l'attenzione sulle singole misure e pertanto di individuare e affrontare i problemi in modo da conferire valore aggiunto a ciascuna misura.
- (12) Tenuto conto del carattere non esaustivo del catalogo di misure stabilito in allegato, il Consiglio dovrebbe inoltre considerare la possibilità di trattare la questione della tutela dei diritti procedurali diversi da quelli elencati nel catalogo stesso.

¹ Si veda tra l'altro "*Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union*" (Analisi del futuro del reciproco riconoscimento in materia penale nell'Unione europea), rapporto della Université Libre de Bruxelles del 20 novembre 2008.

² Si veda, per esempio, la raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009, destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea, 2009/2012 (INI), punto 1, lettera a).

³ "*Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini*", COM (2009) 262/4 (punto 4.2.2.).

(13) Tutti i nuovi atti legislativi dell'UE in questo campo dovrebbero essere coerenti con le norme minime previste dalla convenzione, conformemente all'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,

adotta la presente risoluzione:

1. Si dovrebbe intraprendere un'azione a livello di Unione europea per rafforzare i diritti di indagati o imputati in procedimenti penali. Tale azione può comprendere misure legislative nonché altre misure.
2. Il Consiglio approva la "Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali", figurante nell'allegato della presente risoluzione, come base per la futura azione. I diritti citati in questa tabella di marcia, che potrebbero essere integrati da altri diritti, sono considerati diritti procedurali fondamentali e all'azione relativa a tali diritti dovrebbe essere attribuita priorità in questa fase.
3. La Commissione è invitata a sottoporre proposte relative alle misure previste nella tabella di marcia e a vagliare l'opportunità di presentare il Libro verde citato alla lettera F.
4. Il Consiglio intende esaminare tutte le proposte presentate nel contesto della tabella di marcia e s'impegna ad esaminarle in via prioritaria.
5. Il Consiglio intende agire in piena cooperazione con il Parlamento europeo, conformemente alle norme applicabili, e collaborare adeguatamente con il Consiglio d'Europa.

**Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati
in procedimenti penali**

L'ordine dei diritti citati nella presente tabella di marcia è indicativo. Si pone l'accento sul fatto che le spiegazioni fornite di seguito sono semplicemente intese a dare un'indicazione dell'azione proposta e non si prefiggono di disciplinare con precisione in via preliminare la portata e il contenuto delle misure in questione.

Misura A: Traduzione e interpretazione

Breve spiegazione:

L'indagato o l'imputato deve poter capire quanto accade e farsi capire. Un indagato o imputato che non parli o non capisca la lingua in cui si svolge il procedimento ha bisogno di un interprete e di una traduzione degli atti essenziali del procedimento. Dovrebbe inoltre essere prestata particolare attenzione alle esigenze di indagati o imputati con difficoltà uditive.

Misura B: Informazioni relative ai diritti e all'accusa

Breve spiegazione:

La persona indagata o imputata per un reato dovrebbe essere informata dei suoi diritti fondamentali in forma orale o, in caso, scritta, ad esempio mediante una "*letter of rights*"/"lettera dei diritti". Tale persona dovrebbe inoltre ricevere sollecitamente informazioni sul carattere e la causa dell'accusa nei suoi confronti. Una persona accusata dovrebbe avere diritto, al momento opportuno, alle informazioni necessarie per la preparazione della difesa, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale.

Misura C: Consulenza legale e assistenza legale gratuita

Breve spiegazione:

Il diritto alla consulenza legale (attraverso un avvocato) per l'indagato o l'imputato in un procedimento penale nella fase più precoce e opportuna del procedimento è fondamentale per garantire l'equità del procedimento stesso; il diritto all'assistenza legale gratuita dovrebbe assicurare l'effettivo accesso al precitato diritto alla consulenza legale.

Misura D: Comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari

Breve spiegazione:

L'indagato o l'imputato sottoposto a privazione della libertà è sollecitamente informato del diritto di comunicare ad almeno una persona, ad esempio un familiare o datore di lavoro, il suo stato di privazione della libertà, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale. Inoltre, l'indagato o l'imputato sottoposto a privazione della libertà in uno Stato di cui non è cittadino è informato del diritto di comunicare alle autorità consolari competenti tale privazione.

Misura E: Garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili

Breve spiegazione:

Al fine di garantire l'equità del procedimento, è importante rivolgere particolare attenzione agli indagati o imputati che non sono in grado di capire o di seguire il contenuto o il significato del procedimento per ragioni ad esempio di età o di condizioni fisiche o mentali.

Misura F: Libro verde sulla detenzione preventiva

Breve spiegazione:

Il tempo che una persona può trascorrere in stato di detenzione prima di essere sottoposta a giudizio e durante il procedimento giudiziario varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Periodi di detenzione preventiva eccessivamente lunghi sono dannosi per le persone, possono pregiudicare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e non corrispondono ai valori propugnati dall'Unione europea. Si dovrebbero esaminare in un libro verde misure appropriate al riguardo.

**DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue¹:

- (1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali². L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".

¹ I considerando non sono ancora stati tutti esaminati; lo saranno dopo che il Consiglio avrà stabilito un orientamento generale. Tuttavia i seguenti considerando fanno parte del pacchetto che è sottoposto al Consiglio per approvazione: 8, 10, 11, 12, 19.

² GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

- (3) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi "meccanismi di protezione dei diritti [...] delle persone sospette"¹ e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.
- (4) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considereranno le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia "non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa"².
- (5) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
- (6) L'articolo 31, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea prevede "la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare [la cooperazione giudiziaria in materia penale]". Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca.
- (7) Tali norme comuni si dovrebbero applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali. Onde rafforzare la fiducia necessaria tra gli Stati membri, la presente decisione quadro prevede norme comuni fondamentali, relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nell'Unione europea, riconducibili alle tradizioni degli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni pertinenti della CEDU.

¹ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

² COM(2000) 495 del 26.7.2000, pag. 4.

- (8) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le disposizioni della presente decisione quadro facilitano l'applicazione di tali diritti nella pratica. A tal fine la presente decisione quadro intende assicurare il diritto dell'indagato o dell'imputato all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali onde salvaguardare il suo diritto ad un procedimento equo.
- (9) (...)
- (10) I diritti previsti dalla presente decisione quadro dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all'interpretazione ed alla traduzione a favore della persona ricercata che non comprenda o non parli la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi.
- (11) Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero assicurare, tramite un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, la tutela del diritto dell'indagato o dell'imputato che non parla o non comprende la lingua del procedimento a capire sia i sospetti o l'accusa formulati a suo carico sia il procedimento, in modo da poter esercitare i propri diritti. L'indagato o l'imputato dovrebbe tra l'altro poter spiegare al suo avvocato la propria versione dei fatti, segnalare dichiarazioni con cui è in disaccordo e mettere il suo avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a sua difesa. A tale proposito si ricorda che le disposizioni della presente decisione quadro prevedono norme minime. Gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare i diritti previsti dalla presente decisione quadro al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate da detta decisione quadro. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme previste dalla CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

- (12) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad assicurare l'interpretazione della comunicazione tra l'indagato o l'imputato ed il suo avvocato quando essi possano comunicare efficacemente nella stessa lingua né quando il diritto all'interpretazione è chiaramente usato per finalità estranee all'esercizio del diritto ad un processo equo nel procedimento in questione.
- (13) La decisione che dichiara superflua l'interpretazione o la traduzione dovrebbe essere soggetta ad un possibile riesame, conformemente alla legislazione nazionale. Tale riesame potrebbe ad esempio avvenire tramite una specifica procedura di denuncia, o nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso contro decisioni sul merito.
- (14) Un'assistenza adeguata dovrebbe essere inoltre fornita agli indagati o agli imputati con difficoltà uditive o di linguaggio.
- (15) L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati o agli imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. I soggetti preposti all'esercizio dell'azione penale, le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente decisione quadro, ad esempio prestando attenzione a qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione.
- (16) Per garantire l'equità del procedimento, i documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, dovrebbero essere tradotti a beneficio dell'indagato o dell'imputato. Spetta alle autorità dello Stato membro decidere quali siano i documenti da tradurre, conformemente alla legislazione nazionale. Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali e da tradurre, ad esempio la decisione che priva la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza.

- (17) La rinuncia al diritto alla traduzione scritta dei documenti dovrebbe essere inequivocabile, contemplare salvaguardie minime e non essere lesiva di alcun rilevante interesse di ordine pubblico.
- (18) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la decisione quadro intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente decisione quadro, ove siano corrispondenti ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente rispetto a quelle della CEDU e nella forma elaborata dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (20) Poiché l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto attraverso iniziative unilaterali degli Stati membri e può essere realizzato solo a livello comunitario, il Consiglio può adottare talune misure conformemente al principio di sussidiarietà richiamato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del principio di proporzionalità, sancito dall'ultimo degli articoli citati, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione quadro stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
2. Tali diritti si applicano a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagato o imputato per un reato, dal momento in cui riceve tale informazione fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato.
3. La presente decisione quadro non si applica ai procedimenti che possono portare all'imposizione di sanzioni da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione penale, nella misura in cui detti procedimenti non siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione competente in materia penale.

Articolo 2

Diritto all'interpretazione

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende o non parla la lingua usata nel corso del procedimento penale sia assistito da un interprete nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, al fine di garantire il diritto ad un procedimento equo. L'interpretazione, anche nella comunicazione tra l'indagato o l'imputato e il suo avvocato, è fornita nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, ivi inclusi gli interrogatori della polizia, e in tutte le udienze, comprese le udienze interlocutorie necessarie ed eventualmente in altre circostanze. La presente disposizione lascia impregiudicata la legislazione nazionale relativa alla presenza di un avvocato in tutte le fasi del procedimento penale.

2. Gli Stati membri assicurano che una persona con difficoltà uditive riceva l'assistenza di un interprete, laddove opportuno.
3. Gli Stati membri assicurano che si accerti opportunamente, anche consultando l'interessato, se l'indagato o l'imputato comprende e parla la lingua usata nel corso del procedimento penale e se ha bisogno dell'assistenza di un interprete.
4. Gli Stati membri assicurano che durante il procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, vi sia la possibilità di riesaminare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione. Il riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano l'assistenza di un interprete conformemente al presente articolo a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda o non parli la lingua usata nel corso dello stesso.

Articolo 3

Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento riceva la traduzione, nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, di tutti i documenti fondamentali per garantire il diritto ad un procedimento equo, o almeno delle parti rilevanti di tali documenti, sempreché secondo la legislazione nazionale l'interessato abbia diritto di accedere ai documenti in questione .

2. Le autorità competenti decidono quali siano i documenti fondamentali da tradurre ai sensi del paragrafo 1. Tra i documenti fondamentali da tradurre, integralmente o estraendone le parti rilevanti, rientrano almeno gli ordini di carcerazione o decisioni equivalenti che privano la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza, laddove tali documenti esistano.
3. L'indagato o l'imputato o il suo avvocato può presentare una richiesta motivata per la traduzione di altri documenti necessari all'esercizio effettivo del diritto alla difesa.
4. Gli Stati membri assicurano che durante il procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, vi sia possibilità di riesame laddove non sia fornita la traduzione di un documento di cui ai paragrafi 2 e 3. Il riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione del documento in questione.
6. Fatta salva l'equità del procedimento, è possibile, ove opportuno, fornire una traduzione orale o un riassunto orale anziché una traduzione scritta dei documenti di cui al presente articolo.
7. La persona che ha diritto alla traduzione di documenti in forza del presente articolo può rinunciarvi in qualsiasi momento.

Articolo 4

Costi d'interpretazione e traduzione

Gli Stati membri sostengono i costi d'interpretazione e traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 indipendentemente dall'esito del procedimento.

Articolo 5

Qualità dell'interpretazione e della traduzione

Gli Stati membri adottano misure concrete per garantire un'adeguata qualità della traduzione e dell'interpretazione, cosicché l'indagato, l'imputato o la persona oggetto dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo sia pienamente in grado di esercitare i propri diritti.

Articolo 6

Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente decisione quadro può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalla legislazione degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 7

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ...¹.

Entro la stessa data, gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 8

Relazione

Entro il ...² la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata, se del caso, da proposte legislative.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

¹ 30 mesi dalla pubblicazione della presente decisione quadro nella *Gazzetta Ufficiale*.

² 42 mesi dalla pubblicazione della presente decisione quadro nella *Gazzetta Ufficiale*.

Progetto di
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli
Stati membri riuniti in sede di Consiglio
che promuove l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

La decisione quadro 2009/XXX/GAI del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali stabilisce taluni requisiti per quanto riguarda il diritto dell'indagato o dell'imputato per un reato e della persona soggetta a procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo che non comprenda o non parli la lingua usata nel procedimento ad essere assistito da un interprete e ad ottenere la traduzione dei documenti fondamentali.

Nel pieno rispetto delle procedure di bilancio nazionali, gli Stati membri dovrebbero ricevere linee guida per promuovere un'efficace applicazione di tale diritto,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

Campo di applicazione ed obiettivi

- (1) La presente risoluzione è volta a promuovere i diritti istituiti con la decisione quadro 2009/XXX/GAI sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
- (2) Prendendo le mosse dai principi enunciati dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati membri sono incoraggiati, nell'assicurare l'attuazione della decisione quadro 2009/XXX/GAI, a promuovere attivamente le misure di seguito indicate.
- (3) Lo scopo delle misure adottate dovrebbe essere quello di sviluppare prassi adeguate ed efficaci negli Stati membri per l'interpretazione e la traduzione nel corso dei procedimenti penali. Le misure indicate di seguito si applicano anche all'interpretazione e alla traduzione fornite dallo Stato membro di esecuzione nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Misure

Rappresentanti della categoria

- (4) I rappresentanti della categoria degli interpreti e traduttori dovrebbero essere invitati a partecipare, laddove opportuno all'esecuzione pratica delle misure istituite di seguito nonché al conseguimento degli obiettivi della presente risoluzione.

Qualifica

- (5) Gli Stati membri dovrebbero puntare ad un alto livello di qualifica per gli interpreti e i traduttori impiegati nei procedimenti penali al fine di ottenere prestazioni adeguate e garantire l'equità del procedimento. Oltre a conoscenze linguistiche generali, i traduttori e gli interpreti dovrebbero avere una conoscenza specialistica della terminologia giuridica.
- (6) Gli interpreti e i traduttori dovrebbero essere stimolati a sviluppare le competenze professionali grazie ad una formazione e ad un'evoluzione professionali continue.

- (7) La qualifica degli interpreti e dei traduttori impiegati nei procedimenti penali dovrebbe essere attestata da un diploma ufficiale o altra prova analoga della loro competenza nella lingua in questione, ad esempio un riconoscimento o un certificato.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero puntare ad un alto livello di qualifica per gli interpreti che assistono gli indagati o imputati con difficoltà uditive.
- (9) Occorre accertare che gli interpreti e i traduttori impiegati nei procedimenti penali siano persone integerrime.

Formazione

- (10) Fatta salva l'indipendenza della magistratura o la diversità degli assetti giudiziari nell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario che partecipa ai procedimenti penali a dedicare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un'interprete in modo da garantirne l'efficacia e l'efficienza.

Registrazione

- (11) Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esistenza di un registro nazionale o di registri degli interpreti e dei traduttori qualificati da impiegare nei procedimenti penali.
- (12) Il registro o i registri dovrebbero essere tenuti aggiornati in modo da riflettere, *inter alia*, lo status delle qualifiche degli interpreti o dei traduttori, fatte salve le norme applicabili alla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.
- (13) Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere i rispettivi registri nazionali a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri.

- (14) In tale contesto occorre prestare particolare attenzione all'obiettivo di agevolare l'interconnessione delle banche dati per i traduttori e gli interpreti giurati prevista dal piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea del 27 novembre 2008.

Assunzione di interpreti e traduttori riconosciuti

- (15) Gli Stati membri dovrebbero prevedere che, per quanto possibile, nei procedimenti penali siano impiegati solo interpreti e traduttori riconosciuti. Il ricorso ai servizi di un interprete o traduttore non riconosciuto dovrebbe essere ammesso solo qualora non sia ragionevolmente possibile impiegare un interprete o traduttore riconosciuto. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla qualità dell'interpretazione o traduzione.

Accesso remoto ai servizi d'interpretazione

- (16) L'interpretazione potrebbe, nel caso, essere fornita a distanza, ad esempio utilizzando conferenze telefoniche o installazioni per videoconferenze.

Codici di condotta e linee guida sulle migliori pratiche

- (17) Va incoraggiata l'adozione di codici di condotta e linee guida sulle migliori pratiche per interpreti e traduttori, che dovrebbero contenere anche disposizioni sull'etica e la riservatezza professionali.
- (18) Per garantire un costante miglioramento della qualità del servizio fornito da interpreti e traduttori nei procedimenti penali, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni su esperienze e prassi in questo settore. Si invita la Commissione a organizzare consultazioni periodiche tra Stati membri e rappresentanti delle organizzazioni professionali degli interpreti e traduttori per facilitare lo scambio delle esperienze sopra indicate.